

Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Villafranca Padovana
Bilancio consolidato al 31.12.2019

RELAZIONE SULLA GESTIONE

La presente Relazione costituisce allegato al bilancio consolidato ai sensi di quanto previsto dal punto 5 del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011.

La Relazione sulla Gestione si compone di una parte iniziale, riportante i principali elementi rappresentativi del Bilancio consolidato, e della Nota Integrativa.

La Nota Integrativa, oltre ai richiami normativi e di prassi sottesi alla predisposizione del bilancio consolidato, descrive il percorso che ha portato alla predisposizione del presente documento, i criteri di valutazione applicati, le operazioni infragruppo, la differenza di consolidamento e presenta le principali voci incidenti sulle risultanze di gruppo. L'articolazione dei contenuti della Nota Integrativa rispetta le indicazioni contenute nel Principio contabile applicato concernente il Bilancio consolidato.

Finalità del Bilancio consolidato

Il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Villafranca Padovana rappresenta la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente e dei propri organismi partecipati, sopperendo alle carenze informative e valutative dei bilanci forniti disgiuntamente dai singoli componenti del gruppo e consentendo una visione d'insieme dell'attività svolta dall'ente attraverso il gruppo.

Attribuisce altresì al Comune un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo.

Il consolidamento dei conti costituisce strumento per la rilevazione delle partite infragruppo e quindi dei rapporti finanziari reciproci, nonché per l'esame della situazione contabile, gestionale ed organizzativa, e quindi si traduce in indicatore utile anche per rispondere all'esigenza di individuazione di forme di governance adeguate per il Gruppo definito dal perimetro di consolidamento, individuato con delibera di Giunta comunale n. 41 del 05.05.2020.

Il bilancio consolidato costituisce uno degli strumenti attraverso cui il Comune di Villafranca Padovana conduce la propria attività di controllo sugli organismi partecipati cui è istituzionalmente e normativamente deputato, secondo quanto previsto anche dagli articoli 147 quater e 147 quinquies del D. Lgs. 267/2000.

Dal punto di vista operativo, il bilancio consolidato è stato introdotto nell'ambito della riforma che ha dato corso al processo di armonizzazione contabile. Il documento rientra ormai tra gli strumenti contabili ordinari per il presidio dell'andamento economico patrimoniale delle pubbliche amministrazioni, nel caso specifico esteso a tutti quegli organismi, anche di natura privatistica, che

hanno in essere un rapporto di controllo e committenza con le amministrazioni pubbliche. Tale funzione è testimoniata anche dai numerosi orientamenti e dalle pronunce che, sempre più gli organi di controllo stanno formalizzando in ordine alle corrette procedure di predisposizione e formalizzazione del bilancio di gruppo.

Tra queste si segnala come la Corte dei Conti Piemonte, con la deliberazione n. 88/2020/PRSE, nel rilevare un erroneo caricamento di dati sulla BDAP, abbia sottolineato la necessità che *"l'Ente operi senza ritardo ogni rettifica utile ad assicurare la conformità dei dati inseriti nella BDAP rispetto ai dati contenuti nei documenti di bilancio approvati dall'Organo consiliare"* ciò in quanto i flussi informativi che confluiscono nelle banche dati pubbliche *"non costituiscono meri adempimenti statistici, ma rappresentano indispensabili strumenti di monitoraggio e controllo ai fini del coordinamento della finanza pubblica atteso che le informazioni ivi presenti sono alla base delle decisioni di politica finanziaria"*. Nel merito si ricorda che, tra i dati da inviare alla BDAP, rileva anche il bilancio consolidato.

Le conseguenze delle irregolarità nell'approvazione del bilancio consolidato possono anche determinare ipotesi di danno erariale; nella pronuncia n. 41/2020, la Corte dei Conti Marche ha rilevato responsabilità nei confronti dei dirigenti comunali che hanno posto in essere assunzioni in violazione di quanto previsto all'art. 9, co. 1-quinquies, del D.L. 113/2016, provvedendo a sanzionare gli stessi configurando una fattispecie di danno erariale.

In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione di una serie di atti contabili, di cui nel caso concreto il bilancio consolidato, risulta difatti preclusa la possibilità per l'ente inadempiente di portare a termine delle assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

Sempre in tema di riflessi relativi alla tardiva approvazione del bilancio consolidato, la Corte dei Conti Sezione Autonomie, nella deliberazione n. 10/2020/QMIG, ha tuttavia chiarito che l'avvalersi di prestazioni "a scavalco" da parte di un ente utilizzatore (art. 1, comma 124, l. 145/2018) non costituisce elusione al divieto di assunzioni previsto dall'art. 9, comma 1 quinquies D.L. 113/2016, ciò in quanto trattasi di un modulo organizzativo di condivisione del personale fra amministrazioni pubbliche che gode della caratteristica della temporaneità. L'istituto dello scavalco, previsto dall'art. 14 del CCNL del 22 gennaio 2004 individua infatti *"una modalità di utilizzo del dipendente pubblico da parte di più enti, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, senza che si possa configurare un autonomo rapporto di lavoro a tempo parziale, o un'assunzione"*. In tal senso, nel caso analizzato dalla pronuncia n. 10/2020 richiamata, relativo alla tardiva approvazione del bilancio consolidato, risulta possibile all'Amministrazione avvalersi di tale istituto.

Dal punto di vista più strettamente procedurale, la Corte dei Conti Valle d'Aosta, nella deliberazione n. 2/2020/FRG, si è espressa sui termini di approvazione del perimetro di consolidamento specificando che *"secondo il principio contabile 4/4 del d.lgs. n. 118/2011 il Bilancio consolidato del Gruppo di un'amministrazione pubblica è predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'Ente capogruppo alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce"*.

Una prima delibera di Giunta ... di individuazione di due elenchi, uno contenente gli Organismi e gli Enti del GAP e uno contenente i predetti soggetti facenti parte del perimetro di consolidamento, dovrebbe essere approvata entro il 31 dicembre di ogni anno.

Tenuto però conto che nel paragrafo 3.1, secondo capoverso del citato principio contabile, vengono consentiti aggiornamenti ai due elenchi menzionati e che, per le verifiche di rilevanza richieste dallo stesso paragrafo 3.1 è opportuno il Rendiconto dell'anno di riferimento, che l'Ente approva entro il 30 aprile, se ne desume la possibilità di adottare delibere di Giunta di aggiornamento degli elenchi GAP e definizione del perimetro di consolidamento anche successive al 30 aprile, nel rispetto, comunque, del termine di approvazione del Bilancio consolidato del 30 settembre di ciascun anno". La medesima pronuncia, nell'esaminare alcuni passaggi tecnici del processo di aggregazione dei singoli bilanci nel documento consolidato, ha evidenziato come, pur riconoscendo la possibilità di ammettere, nelle direttive specifiche che ogni ente capogruppo è tenuto ad emanare nei confronti dei propri organismi, la deroga al principio di uniformità dei criteri di valutazione, ha altresì evidenziato come la stessa facoltà non possa però prescindere dalla ratio del principio di uniformità sostanziale, per la quale l'applicazione di criteri di valutazione uniformi consente di rendere intellegibile e veritiero il bilancio consolidato della Capo Gruppo.

È infine utile ricordare come, a partire dal bilancio consolidato riferito al 31.12.2018, sia stato introdotto l'obbligo, per l'Organo di revisione di ciascun ente capogruppo, di redazione di specifica relazione da indirizzare alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti circa la predisposizione del documento contabile di gruppo. In tal senso, con deliberazione del 22/07/2019, la Sezione Autonomie della Corte dei conti, ha approvato le *"Linee guida per la relazione dei revisori sul bilancio consolidato degli enti territoriali per l'esercizio 2018"*; il documento contiene importanti indicazioni circa la finalità dello strumento: i magistrati contabili evidenziano in particolare come *"il consolidamento dei conti consenta di superare quel frazionamento dei soggetti erogatori di servizi pubblici che potrebbe rappresentare ostacolo ad una piena conoscibilità della situazione finanziaria complessiva che rappresenta condizione imprescindibile per la governabilità dei conti del Paese"*.

Secondo le linee guida richiamate, la relazione dei revisori sul bilancio consolidato si articola in sei sezioni, di seguito richiamate:

- Sezione I - Individuazione GAP e Area di Consolidamento
- Sezione II - Comunicazioni e direttive per l'elaborazione del consolidato
- Sezione III - Rettifiche di pre-consolidamento ed elisioni delle operazioni infragruppo
- Sezione IV - Verifiche dei saldi reciproci tra i componenti del gruppo
- Sezione V - Verifiche sul valore delle partecipazioni e del patrimonio netto
- Sezione VI - Verifiche sui contenuti minimi della nota integrativa

Ogni sezione si caratterizza per specifici quesiti a cui l'organo di revisione è tenuto a fornire riscontro nell'ambito della propria attività di controllo.

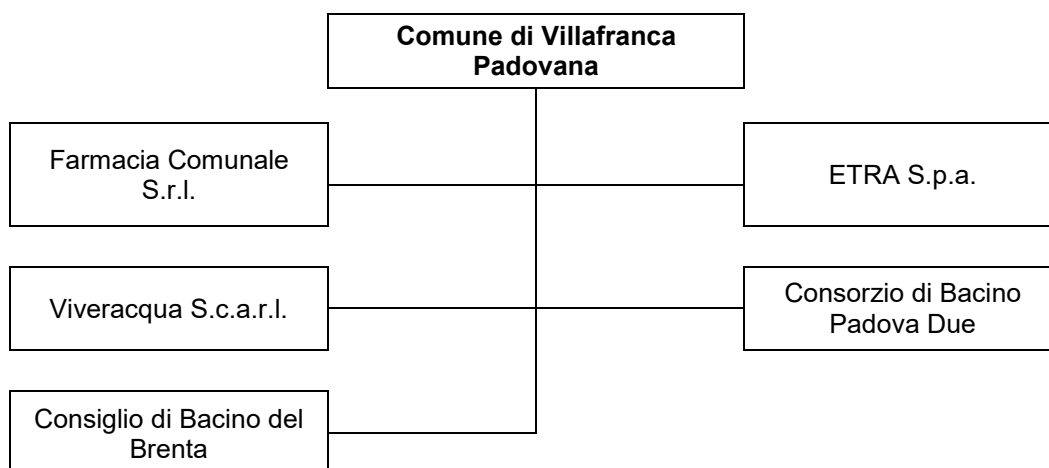
Rispetto alle suddette Linee guida, al momento della predisposizione della presente relazione, non si rilevano aggiornamenti.

Rispetto al contesto di riferimento, il Comune di Villafranca Padovana, nella predisposizione del proprio bilancio consolidato, ha recepito ed applicato, nel modo più ragionevole e coerente possibile, tutti i riferimenti normativi, giurisprudenziali e di prassi ad oggi riscontrabili; per i prossimi esercizi, gli uffici vigileranno sulle novità e sugli aggiornamenti che dovessero essere formalizzati al fine di adeguare le proprie procedure ai nuovi riferimenti.

Oltre al Bilancio Consolidato, il Comune di Villafranca Padovana adotta gli ulteriori strumenti previsti dal legislatore per il monitoraggio dei rapporti con le società partecipate; tra questi assume rilievo la redazione del piano di razionalizzazione periodica delle partecipate; nel corso del presente esercizio, l'ente predisporrà specifica relazione sulle conseguenze delle misure programmate nel 2019 ed approverà i nuovi interventi di razionalizzazione attraverso l'adozione del Piano 2020.

La composizione del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Villafranca Padovana

Il "Gruppo Comune di Villafranca Padovana" è così costituito:



Il risultato economico del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Villafranca Padovana

Il bilancio consolidato del Comune di Villafranca Padovana si chiude con una perdita consolidata di € 83.723,52.

La perdita consolidata scaturisce dall'insieme della gestione caratteristica, finanziaria e straordinaria:

- la gestione caratteristica consiste nell'insieme di attività "tipiche" per le quali il Comune e le società/enti operano e dalle quali conseguono proventi e sostengono costi di produzione;
- la gestione finanziaria consiste nell'insieme di operazioni legate al reperimento delle risorse finanziarie e ad investimenti finanziari;
- la gestione straordinaria consiste nell'insieme di operazioni che non sono strettamente correlate alle "attività tipiche" del Comune e delle società/enti inclusi nel perimetro di consolidamento.

Si riporta di seguito il Conto Economico consolidato suddiviso per le tre tipologie di gestione sopra descritte, con l'indicazione separata dei dati relativi al Comune di Villafranca Padovana:

Conto economico	Comune (Conto economico 2019)	Impatto dei valori consolidati	Bilancio consolidato 2019
Componenti positivi della gestione	3.885.228	3.178.453	7.063.681
Componenti negativi della gestione	3.992.557	3.121.709	7.114.266
Risultato della gestione operativa	-107.328	56.743	-50.585
Proventi ed oneri finanziari	-41.747	-3.416	-45.163
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-20.008	-80	-20.088
Proventi ed oneri straordinari	123.644	109	123.753
Imposte sul reddito	73.342	18.299	91.641
Risultato di esercizio	-118.781	35.057	-83.724

Si evidenzia che tra i "Proventi ed oneri straordinari" si rilevano "Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo" per € 0,002 dovute a differenze di consolidamento positive. Si rimanda alla tabella presente nel paragrafo n. 7 della Nota Integrativa per il dettaglio della composizione di tali differenze.

Di seguito la composizione sintetica, in termini percentuali, delle principali voci di **Conto Economico** consolidato, suddivise per macro-classi.

Componenti positivi della gestione:

Macro-classe A "Componenti positivi della gestione"	Importo	%
Proventi da tributi	2.217.296	31,39%
Proventi da fondi perequativi	774.311	10,96%
Proventi da trasferimenti e contributi	451.725	6,40%
Ricavi delle vendite e prestazioni da proventi di servizi pubblici	3.210.371	45,45%
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	0,00%
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-5.623	-0,08%
Incrementi di immobilizzazione per lavori interni	107.864	1,53%
Altri ricavi e proventi diversi	307.736	4,36%
Totale della Macro-classe A	7.063.681	100,00%

Componenti negativi della gestione:

Macro-classe B "Componenti negativi della gestione"	Importo	%
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.364.590	19,18%
Prestazioni di servizi	1.921.849	27,01%
Utilizzo beni di terzi	114.030	1,60%
Trasferimenti e contributi	603.360	8,48%
Personale	1.631.747	22,94%
Ammortamenti e svalutazioni	1.196.728	16,82%
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	50.970	0,72%
Accantonamenti per rischi	9.596	0,13%
Altri accantonamenti	46.825	0,66%

Macro-classe B "Componenti negativi della gestione"	Importo	%
Oneri diversi di gestione	174.571	2,45%
Totale della Macro-classe B	7.114.266	100,00%

Proventi ed oneri finanziari:

Macro-classe C "Proventi ed oneri finanziari"	Importo	%
Proventi da partecipazioni	1.024	13,99%
Altri proventi finanziari	6.297	86,01%
Totale proventi finanziari	7.321	100,00%
Interessi passivi	51.813	98,72%
Altri oneri finanziari	670	1,28%
Totale oneri finanziari	52.483	100,00%
Totale della Macro-classe C		-45.163

Proventi ed oneri straordinari:

Macro-classe E "Proventi ed oneri straordinari"	Importo	%
Proventi da permessi di costruire	0	0,00%
Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0,00%
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	39.292	30,24%
Plusvalenze patrimoniali	0	0,00%
Altri proventi straordinari	90.634	69,76%
Totale proventi	129.926	100,00%
Trasferimenti in conto capitale	0	0,00%
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	6.173	100,00%
Minusvalenze patrimoniali	0	0,00%
Altri oneri straordinari	0	0,00%
Totale oneri	6.173	100,00%
Totale della Macro-classe E		123.753

Lo Stato Patrimoniale del Gruppo di Amministrazione Pubblica

L'attivo consolidato consiste nell'insieme delle risorse impiegate nella gestione del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Villafranca Padovana.

Il passivo consolidato consiste nell'insieme delle fonti di finanziamento che il Comune e le società/enti appartenenti al Gruppo Amministrazione Pubblica hanno reperito da soci e da terzi.

Si riporta di seguito lo Stato Patrimoniale consolidato, suddiviso per macro-voci, con l'indicazione separata dei dati relativi al Comune di Villafranca Padovana e delle rettifiche apportate in sede di consolidamento:

Stato patrimoniale	Comune (Stato patrimoniale 2019)	Impatto dei valori consolidati	Bilancio consolidato 2019
Totale crediti vs partecipanti	0	0	0
Immobilizzazioni immateriali	41.552	45.603	87.155
Immobilizzazioni materiali	22.359.076	3.413.489	25.772.565
Immobilizzazioni Finanziarie	1.868.627	-1.819.130	49.497

Stato patrimoniale	Comune (Stato patrimoniale 2019)	Impatto dei valori consolidati	Bilancio consolidato 2019
Totale immobilizzazioni	24.269.255	1.639.962	25.909.217
Rimanenze	0	249.833	249.833
Crediti	539.179	925.754	1.464.932
Attività finanziarie che non cost. imm.ni	0	668	668
Disponibilità liquide	2.486.611	235.161	2.721.772
Totale attivo circolante	3.025.790	1.411.416	4.437.206
Totale ratei e risconti attivi	0	7.105	7.105
TOTALE DELL'ATTIVO	27.295.045	3.058.483	30.353.528
Patrimonio netto	18.778.135	110.721	18.888.857
<i>di cui riserva di consolidamento</i>			73.991
- Farmacia Comunale S.r.l.			72.477
- ETRA S.p.a.			1.371
- Viveracqua S.c.a.r.l.			143
Fondi per rischi ed oneri	17.050	198.598	215.648
TFR	0	109.643	109.643
Debiti	1.419.082	1.264.927	2.684.009
Ratei e risconti passivi	7.080.777	1.374.594	8.455.371
TOTALE DEL PASSIVO	27.295.045	3.058.483	30.353.528

Il patrimonio netto presenta un incremento di € 110.721,31 dato dalla somma algebrica tra la variazione del risultato d'esercizio - pari ad € 35.057,26 -, il totale delle riserve di consolidamento - pari ad € 73.991,13 - e la variazione positiva delle riserve da risultato economico di esercizi precedenti (SPP - A2a) - pari ad € 1.672,92 - dovuta alla rettifica degli utili distribuiti e rilevati a conto economico dal Comune nel 2019, ancorché riferiti ad esercizi precedenti e/o dall'allineamento dei rapporti credito-debito per utili pregressi ancora da distribuire.

Di seguito la composizione sintetica, in termini percentuali, delle principali voci di **Stato Patrimoniale** consolidato:

Stato patrimoniale	Importo	%
Totale crediti vs partecipanti	0	0,00%
Immobilizzazioni immateriali	87.155	0,29%
Immobilizzazioni materiali	25.772.565	84,91%
Immobilizzazioni Finanziarie	49.497	0,16%
Totale immobilizzazioni	25.909.217	85,36%
Rimanenze	249.833	0,82%
Crediti	1.464.932	4,83%
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	668	0,002%
Disponibilità liquide	2.721.772	8,97%
Totale attivo circolante	4.437.206	14,62%
Totale ratei e risconti attivi	7.105	0,02%
TOTALE DELL'ATTIVO	30.353.528	100,00%
Patrimonio netto	18.888.857	62,23%
Fondi per rischi ed oneri	215.648	0,71%
TFR	109.643	0,36%

Stato patrimoniale	Importo	%
Debiti	2.684.009	8,84%
Ratei e risconti passivi	8.455.371	27,86%
TOTALE DEL PASSIVO	30.353.528	100,00%

Fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato

A partire dai primi mesi del 2020, il manifestarsi dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID 19 ha determinato rilevanti ripercussioni operative ed economiche sull'ente capogruppo e su tutti gli organismi ricompresi nel proprio perimetro di consolidamento. Gli effetti di tale emergenza saranno riscontrabili, dal punto di vista contabile, sul bilancio consolidato 2020.

Dal punto di vista procedurale, si segnala che le disposizioni normative emanate per fronteggiare l'emergenza sanitaria hanno posticipato tutti i termini per l'approvazione dei principali documenti contabili; in tal senso, l'art. 110 del DL 34/2020 conv. con L. 77/2020, ha previsto che il termine ultimo per l'approvazione del bilancio consolidato al 31.12.2019 venisse posticipato al 30 novembre 2020 rispetto alla scadenza ordinaria del 30 settembre.

Bilancio consolidato 2019 del Comune di Villafranca Padovana

Nota integrativa

Indice

1. Presupposti normativi e di prassi
2. Il Percorso per la predisposizione del bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica "Comune di Villafranca Padovana"
3. La composizione del Gruppo Amministrazione Pubblica "Comune di Villafranca Padovana"
4. I criteri di valutazione applicati
5. Variazioni rispetto all'anno precedente
6. Le operazioni infragruppo
7. La redazione del Bilancio consolidato e la differenza di consolidamento
8. Crediti e debiti superiori a cinque anni
9. Ratei, risconti e altri accantonamenti
10. Interessi e altri oneri finanziari
11. Gestione straordinaria
12. Compensi amministratori e sindaci
13. Strumenti derivati

1. Presupposti normativi e di prassi

Il bilancio consolidato degli enti locali è disciplinato dal D. Lgs. 118/2011 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42"*, articoli da 11-bis a 11-quinquies e allegato 4/4 al medesimo decreto ad oggetto *"Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato"*. Per quanto non specificatamente previsto nel D. Lgs. 118/2011 il Principio contabile applicato, rimanda ai Principi contabili generali civilistici ed a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), in particolare il Principio contabile n. 17 *"Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto"*.

La normativa richiamata prevede che:

- gli Enti locali capogruppo redigano il bilancio consolidato con i propri Enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, che costituiscono il "Gruppo dell'Amministrazione pubblica";
- al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli Enti capogruppo sono tenuti a predisporre due distinti elenchi concernenti:
 - gli enti, le aziende e le società che, ai sensi delle disposizioni normative richiamate sopra, compongono il Gruppo amministrazione pubblica (GAP);
 - gli enti, le aziende e le società che, ricompresi nel GAP, rientrano effettivamente nel perimetro di consolidamento ed i cui bilanci, pertanto, confluiscono nel bilancio consolidato.

Il passaggio dal GAP al perimetro di consolidamento determina, di norma, l'esclusione di quegli organismi che, pur ricompresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica, risultano irrilevanti ovvero

risulta impossibile disporre delle informazioni contabili, secondo quanto previsto dal Principio contabile applicato (all. 4/4 del D. Lgs. 118/2011).

Oltre ai riferimenti normativi richiamati, sulla definizione del GAP e del perimetro di consolidamento impattano anche gli orientamenti e le deliberazioni degli organismi di vigilanza; in tal senso la Commissione Arconet, istituita ai sensi dell'art. 3bis del D. Lgs. 118/2018, nella sessione del 17 luglio 2019 ha disposto che, in forza della previsione normativa dell'art. 11 sexies del D.L. 135/2018, convertito in Legge n. 12 dell'11 febbraio 2019, per le Fondazioni ex Ipab, la nomina degli amministratori di tali enti da parte della Pubblica Amministrazione si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza e non si configura, quindi, come mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo dell'ente pubblico. Pertanto, al fine di verificare se una ex Ipab debba essere inclusa o meno nel Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP), è necessario procedere all'attento esame dell'atto costitutivo e dello statuto al fine di verificare se, fermo rimanendo che la nomina degli amministratori da parte della Pubblica Amministrazione non si configura quale controllo pubblico per le fondazioni ex IPAB facenti parte del terzo settore, sussista almeno una delle altre condizioni previste dalla disciplina di cui all'art. 11ter del D. Lgs. 118/2011.

- il Bilancio consolidato del Comune di Villafranca Padovana -

Il Comune di Villafranca Padovana predispone il bilancio consolidato a partire da quello relativo all'esercizio 2016. Con riferimento all'esercizio 2019, con delibera di Giunta comunale n. 41 del 05.05.2020 ad oggetto *"Bilancio Consolidato al 31.12.2019 del Comune di Villafranca Padovana - Individuazione degli enti e società da includere nel 'Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Villafranca Padovana' e nel perimetro di consolidamento."*, il Comune di Villafranca Padovana ha:

- definito il perimetro di consolidamento per l'anno 2019;
- approvato le comunicazioni e le direttive per la predisposizione del bilancio consolidato 2019.

2. Il Percorso per la predisposizione del bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica "Comune di Villafranca Padovana"

L'art. 11-bis del D. Lgs. 118/2011 prevede che le amministrazioni locali redigano il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del suddetto decreto.

I suddetti riferimenti sono oggetto di periodici aggiornamenti, in particolare da parte della Commissione Arconet; in tal senso, gli ultimi interventi significativi sono riconducibili al DM 11/08/2017 ed al DM 29/08/2018.

In questo contesto di riferimento, gli uffici hanno profuso il massimo impegno per ottemperare all'adempimento, coinvolgendo, per quanto possibile, gli organismi partecipati ricompresi nel perimetro di consolidamento.

Gli schemi di Bilancio consolidato impiegati per l'esercizio oggetto di rendicontazione sono stati tratti dal sito della Ragioneria Generale dello Stato, www.arconet.it.

Il percorso di predisposizione del Bilancio consolidato del Gruppo "Comune di Villafranca Padovana" ha preso avvio dalla deliberazione della Giunta comunale n. 41 del 05.05.2020 in cui, sulla base delle disposizioni del D. Lgs. 118/2011, sono stati individuati gli enti appartenenti al Gruppo, nonché quelli ricompresi nel perimetro di consolidamento.

Tenuto conto che sulla definizione del perimetro di consolidamento incidono le grandezze contabili degli organismi ricompresi nel GAP, la sostenibilità dello stesso è stata ulteriormente verificata con i dati aggiornati al 31.12.2019; in tal senso, la verifica ha confermato la composizione del perimetro già precedentemente approvata.

Successivamente, con nota prot. 6132 del 27/05/2020, è stato trasmesso, a ciascuno degli enti rientranti nel perimetro di consolidamento, l'elenco degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento del Comune di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 41 del 05.05.2020 sopracitata; sono inoltre state impartite le direttive e le comunicazioni previste per la redazione del bilancio consolidato 2019, al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo medesimo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni infragruppo (crediti e debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra i componenti del gruppo).

I vari organismi partecipati ricompresi nel perimetro di consolidamento hanno quindi trasmesso i dati relativi alle operazioni infragruppo, il cui impatto verrà ripreso ed approfondito nel successivo paragrafo 6.

Per quanto riguarda la correlazione tra lo schema di bilancio adottato dal Comune capogruppo per la predisposizione del consolidato e quelli impiegati dagli organismi rientranti nel perimetro, l'ente ha seguito quanto previsto dal punto 3.2 del Principio contabile applicato (facoltà introdotta dal DM 11/08/2017), che dispone quanto segue: *"Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 139/2015 i bilanci degli enti strumentali e delle società del gruppo non sono tra loro omogenei, è necessario richiedere agli enti strumentali che adottano la sola contabilità economico patrimoniale e alle società del gruppo:*

a. le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili e lo schema previsti dal d.lgs. 118/2011, se non presenti nella nota integrativa;

b. la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dall'allegato 11 al d.lgs. 118/2011."; rispetto a tale indicazione, nell'ambito degli interventi adottati per garantire l'uniformità dei dati oggetto di aggregazione contabile, il Comune ha predisposto e condiviso con gli organismi ricompresi nel perimetro, un prospetto che correla, con specifiche note esplicative, le voci di bilancio degli schemi civilistici di Stato patrimoniale e Conto economico (art. 2424 e 2425 del Codice civile) con quelle degli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico previsti dall'Allegato 11 al D. Lgs. 118/2011, unitamente alla sintesi dei criteri e dei principi di contabilità economico patrimoniale adottati dall'ente (tratti dall'allegato 4/3 al D. Lgs. 118/2011).

Oltre alla riclassificazione del bilancio secondo gli schemi del D. Lgs. 118/2011, il Comune, nella veste di capogruppo, ha formulato direttive finalizzate a conseguire i dati e le informazioni rilevanti per la predisposizione del bilancio consolidato; nello specifico, sono stati richiesti:

- il Bilancio ordinario 2019

- Il Bilancio 2019 riclassificato secondo gli schemi del D.lgs. 118/2011 (per i soggetti che utilizzano schemi diversi)
- Informazioni aggiuntive funzionali alla predisposizione della nota integrativa al bilancio consolidato
- Il dettaglio dei Rapporti infragruppo

Come indicato dal Principio contabile applicato, di seguito si riporta il dettaglio dei riscontri pervenuti dagli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento rispetto alle direttive ed alle richieste di documentazione formulate dal Comune capogruppo:

Nominativo	Bilancio ordinario 2019	Bilancio 2019 riclassificato D.lgs. 118/2011	Informazioni aggiuntive	Rapporti infragruppo
Farmacia Comunale Villafranca Padovana	Pervenuto	Pervenuto	Pervenute	Pervenuti
ETRA S.p.a.	Pervenuto	Pervenuto	Pervenute	Pervenuti su prospetti propri
Viveracqua S.c.a.r.l.	Reperito	Pervenuto su prospetti propri	Non pervenute	Pervenuti su prospetti propri
Consorzio di Bacino Padova Due	Reperito	Pervenuto su prospetti propri	Non pervenute	Pervenuti su prospetti propri
Consiglio di Bacino del Brenta		Reperito	Non pervenute	Pervenuti su prospetti propri

Quando non sono pervenuti riscontri dagli organismi ricompresi nel perimetro, l'ente ha provveduto ad inserire le informazioni essenziali rielaborando i dati effettivamente disponibili secondo ragionevolezza; laddove tali interventi abbiano riguardato valori contabili rientranti nelle procedure di consolidamento, nei relativi prospetti allegati alla presente nota integrativa sono state evidenziate le ipotesi di lavoro adottate; con riferimento alle informazioni complementari mancanti, ne è stata specificata puntualmente l'indisponibilità.

3. La composizione del Gruppo Amministrazione Pubblica "Comune di Villafranca Padovana"

Il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Villafranca Padovana al 31.12.2019 si compone, oltre che dall'ente capogruppo, dei seguenti organismi:

Organismo partecipato	Sede	Capitale Sociale/ Fondo di dotazione (€)	Rapporto Comune - Organismo	Capogruppo diretta	% di partec. Comune di Villafranca Padovana	Classificazione
Farmacia Comunale Villafranca Padovana	Piazza Marconi, 6 - 35010 Villafranca Padovana (PD)	100.000,00	Diretto	Comune di Villafranca Padovana	55,00%	Società controllata
ETRA S.p.a.	Largo Parolini 82/b - 36061 Bassano del Grappa (VI)	64.021.330,00	Diretto	Comune di Villafranca Padovana	0,90%	Società partecipata
Viveracqua S.c.a.r.l.	Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 Verona (VR)	105.134,00	Indiretto	Comune di Villafranca Padovana (tramite Etra S.p.a. - 12,34%)	0,11%	Società partecipata
Consorzio di Bacino Padova Due	Piazza Guido Puchetti 1 - 35030 Selvazzano Dentro (PD)	198.635,00	Diretto	Comune di Villafranca Padovana	1,87%	Ente strumentale partecipato
Consiglio di Bacino del Brenta	Borgo Bassano, 18 - 35013 Cittadella (PD)	500.000,00	Diretto	Comune di Villafranca Padovana	1,70%	Ente strumentale partecipato

Di seguito si riporta l'elenco degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento:

Organismo partecipato	Capitale Sociale/ Fondo di dotazione (€)	Rapporto Comune - Organismo	Capogruppo diretta	% di partec. Comune di Villafranca Padovana	Classificazione	Criterio di consolidamento
Farmacia Comunale Villafranca Padovana	100.000,00	Diretto	Comune di Villafranca Padovana	55,00%	Società controllata	Integrale
ETRA S.p.a.	64.021.330,00	Diretto	Comune di Villafranca Padovana	0,90%	Società partecipata	Proporzionale
Viveracqua S.c.a.r.l.	105.134,00	Indiretto	Comune di Villafranca Padovana (tramite Etra S.p.a. – 12,34%)	0,11%	Società partecipata	Proporzionale
Consorzio di Bacino Padova Due	198.635,00	Diretto	Comune di Villafranca Padovana	1,87%	Ente strumentale partecipato	Proporzionale
Consiglio di Bacino del Brenta	500.000,00	Diretto	Comune di Villafranca Padovana	1,70%	Ente strumentale partecipato	Proporzionale

La predisposizione del bilancio consolidato comporta l'aggregazione voce per voce dei singoli valori contabili riportati nello stato patrimoniale e nel conto economico degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento secondo due distinti metodi ai sensi del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011)

- Metodo integrale: comporta l'aggregazione dell'intero importo delle singole voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate;
- Metodo proporzionale: comporta l'aggregazione di un importo proporzionale alla quota di partecipazione delle singole voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali partecipati e delle società partecipate.

Di seguito si fornisce una breve descrizione delle caratteristiche degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento del Comune di Villafranca Padovana

- Farmacia Comunale Villafranca Padovana S.r.l.

Farmacia Comunale Villafranca Padovana S.r.l. è una società a capitale interamente pubblico, che si occupa dell'erogazione del servizio farmaceutico.

Dall'art. 3 dello statuto è possibile ricavare che *“la Società ha per oggetto la gestione della farmacia di cui è titolare il Comune di Villafranca Padovana; in particolare nell'ambito di cui sopra, la società si propone di svolgere l'attività di:*

a) preparazione e vendita al dettaglio di medicinali, specialità, prodotti e/o articoli farmaceutici e prodotti ad uso umano e veterinario; e/o articoli parafarmaceutici in genere;

b) commercio di sostanze e prodotti chimici; per l'infanzia, gli anziani, gli ammalati, di strumenti ed articoli igienico- sanitari, di articoli sanitari, di articoli per la puericultura e per l'infanzia, articoli di profumeria e cosmesi, di articoli per la cura, l'igiene e la bellezza, della persona, apparecchi e protesi ortopedici, ottica ed occhiali, apparecchi acustici, prodotti per l'enologia, liquori spiriti ed essenze, articoli di abbigliamento per neonati, calzature fisiologiche, ortopediche e correttive,

alimenti vitaminici e dietetici per animali; articoli e/o prodotti aventi comunque attinenza con quelli sopra specificati;

c) vendita al dettaglio di articoli e prodotti per l'alimentazione umana e alimenti dietetici;

d) la produzione e la vendita di prodotti magistrali, galenici, cosmetici ed erboristici;

e) il noleggio di apparecchi sanitari in genere;

f) l'effettuazione di analisi non mediche. (...)"

Farmacia Comunale Villafranca Padovana S.r.l.		
Stato patrimoniale	2019	2018
Crediti vs partecipanti	0	0
Attivo immobilizzato	88.501	88.346
Attivo circolante	429.426	528.189
Ratei e risconti attivi	2.002	4.329
TOTALE DELL'ATTIVO	519.929	620.864
Patrimonio netto	166.148	161.060
Fondi per rischi ed oneri	0	0
TFR	75.823	85.871
Debiti	277.234	372.286
Ratei e risconti passivi	724	1.647
TOTALE DEL PASSIVO	519.929	620.864

Farmacia Comunale Villafranca Padovana S.r.l.		
Conto economico	2019	2018
Valore della produzione	1.720.145	1.844.850
Costi della produzione	1.712.617	1.876.267
Risultato della gestione operativa	7.528	-31.417
Proventi ed oneri finanziari	545	707
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0
Proventi ed oneri straordinari	0	0
Imposte sul reddito	2.985	-5.908
Risultato di esercizio	5.088	-24.802

- ETRA S.p.a.:

La società Energia Territorio Risorse Ambientali S.p.a. (ETRA) è una società multiutility a controllo pubblico, partecipata da più comuni siti nelle province di Padova, Vicenza e Treviso.

La società si occupa di vari servizi a rilevanza pubblica, tra cui rilevano in particolare la gestione del servizio idrico integrato e la gestione dei rifiuti.

L'oggetto sociale è difatti molto ampio; di seguito si riporta stralcio dell'art. 2 dello statuto:

"1. La Società ha per oggetto lo svolgimento di servizi pubblici locali con gli Enti locali soci, ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 16 del d.lgs. n. 175/2016, e attività in favore delle collettività di riferimento degli Enti locali soci, esclusivamente nei settori ambientale, del servizio idrico integrato, energetico, dell'igiene, decoro e gestione del patrimonio urbano, identificabili nelle fasi o segmenti di servizio pubblico qui di seguito descritte ed esplicitate in modo integrato o specifico secondo quanto stabilito dalla normativa in materia:

• In materia ambientale:

a) servizi relativi alla gestione dei rifiuti, ivi incluse le attività di raccolta, conferimento, spazzamento, trasporto, trattamento, stoccaggio, deposito a discarica, smaltimento dei rifiuti

solidi urbani (pericolosi e non pericolosi), speciali (pericolosi e non pericolosi) o rientranti in qualsiasi categoria di rifiuti prevista dalla normativa vigente, nonché la costruzione e la gestione dei relativi impianti, compresi quelli di smaltimento e termodistruzione;

b) servizi relativi alla raccolta differenziata e al recupero, reimpiego e riciclaggio di qualsiasi materiale, nonché la gestione degli imballaggi, dei rifiuti d'imballaggio in genere e ogni altro bene durevole, compresa la gestione dei relativi impianti;

c) servizi per la produzione e la commercializzazione di compost (mediante trasformazione di rifiuti e fanghi di depurazione civile e di altre materie organiche, anche di provenienza agro-industriale o derivanti dalla cura del verde pubblico) nonché i servizi per il trattamento, la valorizzazione, e la commercializzazione di materie derivate da procedimenti di recupero, riciclaggio o riutilizzo;

d) servizi complementari a quelli d'igiene urbana, collegati o connessi a problematiche di tutela e salvaguardia di situazioni ambientali o igieniche, anche con finalità di carattere educativo ed informativo per le collettività degli Enti locali soci;

e) servizi di pulizia e spazzamento stradale, d'innaffiamento e lavaggio delle vie, piazze e altre aree pubbliche;

f) servizi di manutenzione urbana connessi all'igiene e alla tutela del territorio (quali la gestione integrale del verde pubblico, di parchi e giardini, di serre e vivai, di alberature, compresi gli interventi e i servizi di manutenzione straordinaria o migliorativa);

g) servizi di pulizia pubblica (quali scuole, uffici comunali, sedi giudiziarie, impianti sportivi, musei);

• *In materia di risorse idriche integrate:*

a) gestione di opere, impianti e reti per la captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione dell'acqua potabile e industriale, sia di falda sia di superficie;

b) protezione, monitoraggio e potenziamento dei corpi idrici;

c) gestione di opere, impianti e reti fognarie per la raccolta, convogliamento e depurazione delle acque reflue civili e industriali;

d) servizi di espurgo degli impianti di trattamento primario dei reflui urbani e industriali;

e) servizi di trattamento dei reflui extrafognari civili e industriali;

f) produzione e commercializzazione di acqua confezionata;

g) progettazione ed esecuzione di opere, impianti e reti afferenti al servizio idrico integrato, ivi comprese le manutenzioni ordinarie e straordinarie nonché gli interventi di bonifica;

h) gestione di tutti i servizi pubblici connessi con il servizio idrico integrato;

i) commercializzazione di servizi collegati alla gestione dei servizi idrici (quali servizi di laboratorio, d'ingegneria, di consulenza ambientale, di consulenza gestionale, di consulenza legale).

• *In materia di servizi energetici:*

a) acquisto, produzione, trasmissione, distribuzione e vendita di energia elettrica, comunque prodotta sia direttamente sia da parte di terzi;

b) servizi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (quali energia solare, energia termica, energia eolica, energia derivante dalla trasformazione dei rifiuti, materiali o simili recuperati), gestione e manutenzione delle relative reti d'erogazione compresi gli impianti di produzione, le sedi e le apparecchiature logistiche;

c) produzione, distribuzione e gestione del calore;

d) costruzione, manutenzione e gestione della rete di illuminazione pubblica e dei semafori;

e) realizzazione e gestione di impianti tecnologici per l'espletamento dei servizi gas, luce e calore.

• In materia di altri servizi:

a) gestione integrata dei servizi cimiteriali, dei trasporti funebri, delle lampade votive, dei servizi di cremazione e delle onoranze funebri.

2. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società si occupa altresì:

a) del trasporto in conto proprio e in conto terzi di qualunque oggetto e con qualunque mezzo;

b) dell'attività di officina per le riparazioni e le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, degli automezzi aziendali;

c) delle attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente articolo, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione, anche coattiva, degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati (...).

ETRA S.p.a.		
Stato patrimoniale	2019	2018
Crediti vs partecipanti	0	0
Attivo immobilizzato	381.876.826	377.589.823
Attivo circolante	95.378.252	89.461.278
Ratei e risconti attivi	560.221	416.757
TOTALE DELL'ATTIVO	477.815.299	467.467.858
Patrimonio netto	195.866.948	191.019.253
Fondi per rischi ed oneri	22.048.521	17.378.320
TFR	3.757.520	3.946.822
Debiti	103.535.459	109.486.780
Ratei e risconti passivi	152.606.851	145.636.683
TOTALE DEL PASSIVO	477.815.299	467.467.858

ETRA S.p.a.		
Conto economico	2019	2018
Valore della produzione	171.618.111	180.090.220
Costi della produzione	164.986.797	176.922.271
Risultato della gestione operativa	6.631.314	3.167.949
Proventi ed oneri finanziari	-254.314	34.392
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-8.871	-509.029
Proventi ed oneri straordinari	0	0
Imposte sul reddito	1.672.781	909.845
Risultato di esercizio	4.695.348	1.783.467

- **Viveracqua S.c.a.r.l.:**

Viveracqua S.c.a.r.l. è una società a partecipazione interamente pubblica, senza scopo di lucro che, come previsto dall'art. 2 dello statuto, "ha per oggetto l'istituzione di una organizzazione comune fra i soci gestori del Servizio Idrico Integrato (...) per lo svolgimento e la regolamentazione di determinate fasi delle attività d'impresa dei soci stessi, con le principali finalità di creare sinergie fra le reciproche imprese, ridurre e/o ottimizzare i costi di gestione, gestire in comune alcune fasi delle rispettive imprese".

In particolare, l'articolo citato individua le seguenti attività svolte dalla società a favore dei consorziati:

- approvvigionamento mediante acquisizione di lavori, servizi e forniture di materiali, carburanti, energia elettrica, ecc.;
- servizi accessori e di supporto all'operatività quali analisi chimiche, ricerca perdite, cartografia e simili;
- ottimizzazione e smaltimento fanghi di depurazione;
- gestione di servizi per l'utenza sul territorio;
- gestione logistica di magazzini e sedi operative nel territorio;
- gestione di centrali operative di controllo, anche condivise con altri operatori pubblici/privati, quali protezione civile, sicurezza, sanitario e simili;
- ogni ulteriore attività dal cui svolgimento in comune possa risultare un beneficio per i consorziati;
- svolgimento di attività complementari o accessorie alla gestione del Servizio Idrico Integrato o strumentali alle finalità istituzionali degli enti consorziati.

Come rilevabile dal sito istituzionale *"Viveracqua è un progetto di collaborazione e integrazione stabile tra i gestori del servizio idrico integrato del Veneto"* che si pone quali obiettivi il conseguimento di economie di scala e di scopo e l'aumento della capacità competitiva favorendo la creazione di un *"sistema unico di gestione dell'acqua"*.

Viveracqua S.c.a.r.l.		
Stato patrimoniale	2019	2018
Crediti vs partecipanti	0	0
Attivo immobilizzato	36.118	53.377
Attivo circolante	2.922.310	2.097.627
Ratei e risconti attivi	29.253	6.251
TOTALE DELL'ATTIVO	2.987.681	2.157.255
Patrimonio netto	238.387	235.821
Fondi per rischi ed oneri	0	0
TFR	2.098	6.948
Debiti	2.747.196	1.914.486
Ratei e risconti passivi	0	0
TOTALE DEL PASSIVO	2.987.681	2.157.255

Viveracqua S.c.a.r.l.		
Conto economico	2019	2018
Valore della produzione	760.703	562.385
Costi della produzione	753.127	557.723
Risultato della gestione operativa	7.576	4.662
Proventi ed oneri finanziari	17	10
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0
Proventi ed oneri straordinari	0	0
Imposte sul reddito	5.027	3.520
Risultato di esercizio	2.566	1.152

- Consorzio di Bacino Padova Due

Il Consorzio di Bacino Padova Due è un consorzio che si occupa della gestione amministrativa dei rifiuti di più comuni dell'area urbana di Padova, tra cui il capoluogo di provincia.

Tra i suoi compiti istituzionali ci sono la predisposizione e il controllo della tariffa per i rifiuti indifferenziati applicata ai comuni consorziati e la gestione dei dati dei rifiuti prodotti e incidenza delle raccolte differenziate sul territorio del consorzio. Inoltre quale autorità amministrativa di regolazione e controllo, l'ente negozia, con le aziende che gestiscono lo smaltimento e la raccolta, le condizioni economiche, organizzative e tecniche dei servizi, ne verifica la qualità in corso d'opera, interviene nella definizione e nella modifica dei regolamenti e dei sistemi tariffari, nonché assiste nella scelta dei modelli di organizzazione della raccolta, al fine di ottimizzare i risultati per i comuni e per gli utenti, siano essi famiglie o imprese.

L'Ente di Bacino Padova 2 è in fase di liquidazione a norma della Legge regionale del Veneto del 31 dicembre 2012 n.52.

Ai sensi dell'art. 2 dello statuto *“il Consorzio, che assume qualifica di Ente responsabile di Bacino ai sensi dell'art. 17 della normativa generale di cui all'elaborato “A” del Piano di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, (...) è titolare esclusivo delle approvazioni e autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, (...) il Consorzio ha inoltre gli scopi di seguito indicati che realizza direttamente o mediante concessioni, sulla base di apposito disciplinare, ad enti o imprese pubbliche o private, oppure mediante stipulazione di contratti d'appalto:*

- a) Progettazione, realizzazione e gestione degli impianti;*
 - b) Promozione ed organizzazione di iniziative per la raccolta differenziata a vari livelli (...);*
 - c) Coordinamento della raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, ivi compreso il trasporto dai punti di accumulo all'impianti di trattamento;*
 - d) Cura della raccolta, elaborazione e pubblicazione dei dati di produzione nei vari Comuni;*
 - e) Formulazione delle proposte di aggiornamento del Piano, nell'ambito di competenza;*
 - f) Effettuazione e promozione di studi di fattibilità di discariche, di impianti di stoccaggio e/o di impianti a tecnologia complessa riguardanti i rifiuti solidi urbani, nonché formulazione di proposte per l'individuazione di ulteriori siti necessari (...);*
 - g) Espletamento di altri servizi pubblici connessi alla gestione del territorio (...)*
- (...) potrà estendere la propria attività anche al servizio di raccolta rifiuti (...) potrà inoltre effettuare, nell'ambito del territorio dei Comuni consorziati, attività di smaltimento anche di rifiuti diversi da quelli urbani (...).”*

Consorzio di Bacino Padova Due		
Stato patrimoniale	2019	2018
Crediti vs partecipanti	0	0
Attivo immobilizzato	178.195	178.195
Attivo circolante	433.232	446.657
Ratei e risconti attivi	1.539	1.640
TOTALE DELL'ATTIVO	612.966	626.492
Patrimonio netto	529.908	520.960
Fondi per rischi ed oneri	8.630	0
TFR	0	0
Debiti	52.598	80.652
Ratei e risconti passivi	21.830	24.880
TOTALE DEL PASSIVO	612.966	626.492

Consorzio di Bacino Padova Due

Conto economico	2019	2018
Valore della produzione	379.637	479.333
Costi della produzione	366.540	335.265
Risultato della gestione operativa	13.097	144.068
Proventi ed oneri finanziari	47	0
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0
Proventi ed oneri straordinari	0	0
Imposte sul reddito	4.196	41.104
Risultato di esercizio	8.948	102.964

- Consiglio di Bacino del Brenta:

Il Consiglio di Bacino Brenta, costituito mediante convenzione con personalità giuridica tra i Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale Brenta, è l'Ente d'Ambito per l'erogazione del servizio idrico. Dall'art. 1 della convenzione istitutiva dell'organismo si rileva quanto segue:

"1. Al fine di organizzare e regolare il servizio idrico integrato ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., i Comuni partecipanti di cui all'articolo 2, ricadenti nell'ambito territoriale ottimale denominato "Brenta" convengono di cooperare in conformità a principi, criteri e modalità esposti nella presente convenzione.

2. In particolare la cooperazione e l'organizzazione devono assicurare:

- a) eguale cura ed attenzione indistintamente per tutti i Comuni partecipanti;*
- b) livelli e standard di qualità del servizio omogenei ed adeguati alle necessità degli utenti;*
- c) la gestione del servizio idrico integrato all'interno dell'ambito territoriale ottimale di cui al comma 1 sulla base di criteri di efficienza, efficacia ed economicità;*
- d) protezione, salvaguardia e utilizzazione ottimale delle risorse idriche;*
- e) l'unitarietà del regime tariffario all'interno delle singole gestioni del Bacino, determinato in funzione della qualità delle risorse e del servizio fornito;*
- f) la definizione e l'attuazione di un programma di investimenti per l'estensione, la razionalizzazione e la qualificazione dei servizi idrici".*

Consiglio di Bacino del Brenta		
Stato patrimoniale	2019	2018
Crediti vs partecipanti	0	0
Attivo immobilizzato	2.113	2.985
Attivo circolante	6.930.624	6.624.571
Ratei e risconti attivi	0	0
TOTALE DELL'ATTIVO	6.932.737	6.627.555
Patrimonio netto	2.362.547	3.007.578
Fondi per rischi ed oneri	0	0
TFR	0	0
Debiti	4.570.190	3.619.977
Ratei e risconti passivi	0	0
TOTALE DEL PASSIVO	6.932.737	6.627.555

Consiglio di Bacino del Brenta		
Conto economico	2019	2018
Valore della produzione	775.888	760.743
Costi della produzione	1.410.663	1.226.673

Consiglio di Bacino del Brenta		
Conto economico	2019	2018
Risultato della gestione operativa	-634.775	-465.930
Proventi ed oneri finanziari	2	2
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0
Proventi ed oneri straordinari	25	29
Imposte sul reddito	10.282	9.261
Risultato di esercizio	-645.031	-475.161

Si riporta di seguito la classificazione degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento secondo le missioni di bilancio indicate al c. 3 dell'art. 11ter del D. Lgs. 118/2011.

Organismo	Sintesi attività	Missione di riferimento ai sensi del c. 3 art. 11ter del D. Lgs. 118/2011
Farmacia Comunale S.r.l.	Erogazione del servizio farmaceutico	tutela della salute
ETRA S.p.a.	Gestione del servizio idrico integrato e gestione dei rifiuti	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Viveracqua S.c.a.r.l.	Organizzazione comune fra i soci gestori del servizio idrico integrato per svolgimento e regolamentazione di determinate fasi delle attività d'impresa	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Consorzio di Bacino Padova Due	Gestione amministrativa dei rifiuti	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Consiglio di Bacino del Brenta	Ente d'Ambito per l'erogazione del servizio idrico	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Informazioni complementari relative agli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento

Ai sensi di quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, di seguito si riportano i seguenti prospetti:

- Articolazione dei ricavi imputabili all'ente capogruppo Comune di Villafranca Padovana, rispetto al totale dei ricavi di ogni singolo organismo ricompreso nel perimetro di consolidamento;
- Articolazione delle spese- di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia contrattuale, da ogni singolo organismo ricompreso nel perimetro di consolidamento;
- Articolazione delle perdite ripianate dall'ente, attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie, negli ultimi tre anni

Incidenza dei ricavi

Organismo partecipato	% di consolidamento	Ricavi direttamente riconducibili alla capogruppo	Totale ricavi	Incidenza %
Farmacia Comunale S.r.l.	100,00%	-	1.720.145,00	0,00%
ETRA S.p.a.	0,90%	288.093,94	171.618.111,00	0,17%
Viveracqua S.c.a.r.l.	0,11%	-	760.703,00	0,00%
Consorzio di Bacino Padova Due	1,87%	-	379.637,00	0,00%
Consiglio di Bacino del Brenta	1,70%	-	775.888,20	0,00%

Spese di personale

Organismo partecipato	% di consolidamento	Spese per il personale (€)	Incidenza % sul totale del Gruppo
Comune di Villafranca Padovana	-	1.022.594,46	2,18%
Farmacia Comunale S.r.l.	100,00%	194.106,00	0,41%
ETRA S.p.a.	0,90%	45.188.805,00	96,31%
Viveracqua S.c.a.r.l.	0,11%	55.045,00	0,12%
Consorzio di Bacino Padova Due	1,87%	302.197,00	0,64%
Consiglio di Bacino del Brenta	1,70%	155.015,54	0,33%
Totale		46.917.763,00	100,00%

Organismo partecipato	Spese per il personale	Addetti al 31/12/2019	Costo medio per dipendente	Valore della produzione per dipendente	% dei costi del personale sul totale costi di gestione
Comune di Villafranca Padovana	1.022.594,46	24	42.608,10	161.884,52	25,61%
Farmacia Comunale S.r.l.	194.106,00	4	48.526,50	430.036,25	11,33%
ETRA S.p.a.	45.188.805,00	944	47.869,50	181.798,85	27,39%
Viveracqua S.c.a.r.l.	55.045,00	2	27.522,50	380.351,50	7,31%
Consorzio di Bacino Padova Due	302.197,00	4	75.549,25	94.909,25	82,45%
Consiglio di Bacino del Brenta	155.015,54	3	51.671,85	258.629,40	10,99%

Organismo partecipato	% di consolid.to	Spese per il personale consolidate	N. medio addetti consolidato	Costo medio consolidato per dipendente	Valore della produzione consolidato per dipendente*	% dei costi del personale sul totale costi di gestione consolidati*
Comune di Villafranca Padovana	100,00%	1.022.594,46	24,00	42.608,10	157.427,47	25,61%
Farmacia Comunale S.r.l.	100,00%	194.106,00	4,00	48.526,50	430.036,25	12,08%
ETRA S.p.a.	0,90%	406.699,25	8,50	47.869,50	181.763,22	27,40%
Viveracqua S.c.a.r.l.	0,11%	61,13	0,002	27.522,50	380.080,92	7,31%
Consorzio di Bacino Padova Due	1,87%	5.651,08	0,07	75.549,25	94.909,25	82,45%
Consiglio di Bacino del Brenta	1,70%	2.635,26	0,05	51.671,85	256.332,77	11,07%
Totale gruppo		1.631.747,19	36,62	44.554,01	192.870,16	22,94%

* i valori del conto economico consolidato fanno riferimento ai soli costi e ricavi derivanti da attività commerciali in quanto depurati delle partite economiche infragruppo

Ripiano perdite

Per il triennio 2017/2019 non si rilevano operazioni di ripiano perdite da parte dell'ente.

4. I criteri di valutazione applicati

Come anticipato nel precedente paragrafo 2, l'ente capogruppo, nell'ambito delle direttive impartite agli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento, ha segnalato i criteri adottati

per la predisposizione dei propri prospetti economico patrimoniali; tale indicazione è stata altresì rivolta alle c.d. sub holding, ovvero agli organismi oggetto di consolidamento, che presidiano e consolidano, a loro volta, gruppi di organismi indirettamente partecipati da questo ente e ricompresi nel perimetro.

Il richiamo dei criteri applicati dall'ente capogruppo è stato prioritariamente finalizzato a supportare la riclassificazione dei bilanci degli organismi partecipati secondo gli schemi del D. Lgs. 118/2011. Per quanto riguarda ulteriori interventi rettificativi, fatti salvi i disallineamenti riscontrati in sede di verifica dei rapporti infragruppo, derivanti dall'applicazione di diversi principi contabili da parte di questo ente e degli organismi ricompresi nel perimetro, che hanno dato luogo a scritture di pre-consolidamento, ci si è attenuti a quanto ammesso dal Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (all. 4/4 del D. Lgs. 118/2011); tale principio, al punto 4.1 evidenzia che *"è accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base. La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione"*.

Rispetto all'indicazione riportata, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno, dopo una puntuale verifica dei bilanci pervenuti, mantenere i criteri di valutazione adottati da ciascun soggetto ricompreso nel perimetro di consolidamento. Su tale approccio hanno inciso:

- Il contesto normativo e di prassi di riferimento, che prevede una stretta correlazione, per l'ente capogruppo, tra la contabilità finanziaria e la contabilità economico patrimoniale, con conseguente rappresentazione contabile difficilmente replicabile in organismi che non esercitino funzioni amministrative;
- L'elevata differenziazione operativa dei componenti del gruppo e del rischio che, applicando criteri di valutazione comuni, si perdessero le caratteristiche degli accadimenti economici dei singoli soggetti appartenenti al gruppo stesso;
- L'accertamento che, nel caso delle società di capitali rientranti nel perimetro di consolidamento, ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. 175/2016, è presente un organo di revisione o di controllo a presidio della correttezza delle rilevazioni contabili.

Gli uffici hanno tuttavia analizzato l'impostazione dei bilanci degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento ed effettuato un riepilogo comparativo; si rimanda in tal senso alla tabella riepilogativa riportata nell'Allegato 1, per il riscontro dei criteri di valutazione applicati dai singoli enti ricompresi nel perimetro di consolidamento del Gruppo "Comune di Villafranca Padovana".

5. Variazioni rispetto all'anno precedente

Il punto 5 del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (all. 4/4 del D. Lgs. 118/2011), prevede che la nota integrativa evidenzi *"le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo rispetto all'esercizio precedente"* e *"qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso delle imprese incluse nel consolidamento, devono essere fornite le informazioni che rendano significativo il*

confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente". Nel prospetto che segue si riporta il confronto tra le macrovoci dello Stato patrimoniale e del Conto economico del Comune di Villafranca Padovana, riferite agli ultimi due esercizi.

BILANCIO CONSOLIDATO			
STATO PATRIMONIALE	2019 (a)	2018 (b)	Diff. (a-b)
Totale crediti vs partecipanti	0	0	0
Immobilizzazioni immateriali	87.155	56.978	30.177
Immobilizzazioni materiali	25.772.565	24.918.411	854.154
Immobilizzazioni Finanziarie	49.497	49.563	-66
Totale immobilizzazioni	25.909.217	25.024.952	884.265
Rimanenze	249.833	306.168	-56.335
Crediti	1.464.932	1.531.154	-66.222
Attività finanziarie che non cost. imm.ni	668	748	-80
Disponibilità liquide	2.721.772	3.035.920	-314.148
Totale attivo circolante	4.437.206	4.873.990	-436.784
Totale ratei e risconti attivi	7.105	8.117	-1.012
TOTALE DELL'ATTIVO	30.353.528	29.907.059	446.468
Patrimonio netto	18.888.857	18.546.718	342.139
Fondi per rischi ed oneri	215.648	168.283	47.365
TFR	109.643	121.400	-11.757
Debiti	2.684.009	2.923.814	-239.805
Ratei e risconti passivi	8.455.371	8.146.844	308.526
TOTALE DEL PASSIVO	30.353.528	29.907.059	446.468

BILANCIO CONSOLIDATO			
CONTO ECONOMICO	2019 (a)	2018 (b)	Diff. (a-b)
Componenti positivi della gestione	7.063.681	7.030.997	32.684
Componenti negativi della gestione	7.114.266	7.577.812	-463.546
Risultato della gestione operativa	-50.585	-546.816	496.231
Proventi ed oneri finanziari	-45.163	-61.549	16.386
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-20.088	-37.114	17.027
Proventi ed oneri straordinari	123.753	1.212.211	-1.088.458
Imposte sul reddito	91.641	87.773	3.868
RISULTATO DI ESERCIZIO	-83.724	478.959	-562.682

Al fine di supportare l'analisi richiesta dal Principio contabile applicato (ragioni più significative delle variazioni intervenute e impatto della composizione del perimetro), nell'allegato 3 si riporta l'incidenza, per ogni macrovoce, delle variazioni determinatesi, per gli esercizi 2018 – 2019, nei bilanci dei singoli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento, i cui valori tengono conto del metodo di consolidamento impiegato e delle operazioni infragruppo.

6. Le operazioni infragruppo

Secondo quanto previsto dal principio contabile applicato, il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Locale, deve includere soltanto le operazioni che gli enti inclusi nel

consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che lo stesso deve riflettere la situazione patrimoniale - finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici.

Nella fase di consolidamento dei bilanci dei diversi organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento, si è pertanto proceduto ad eliminare le operazioni e i saldi reciproci intervenuti tra gli stessi organismi, al fine di riportare nelle poste del bilancio consolidato, i valori effettivamente generati dai rapporti con soggetti estranei al Gruppo.

L'identificazione delle operazioni infragruppo ai fini dell'eliminazione e dell'elisione dei relativi dati contabili ha visto il ruolo attivo del Comune, in quanto capogruppo, nel rapportarsi con i singoli organismi partecipati, al fine di reperire le informazioni utili per ricostruire le suddette operazioni ed impostare le scritture di rettifica.

L'attività di rettifica delle operazioni infragruppo presuppone, di base, una piena corrispondenza tra le poste rilevate dalle scritture contabili degli organismi coinvolti; tale condizione, in genere riscontrabile nell'ambito delle procedure di consolidamento riguardanti organismi operanti esclusivamente secondo regole e principi civilistici, non si riscontra con la stessa frequenza nell'ambito del consolidamento dei conti tra enti locali ed organismi di diritto privato. In tale contesto, emergono disallineamenti "tecnici" dovuti alle diverse caratteristiche dei sistemi contabili adottati dalle parti in causa; nell'ambito degli enti locali, il sistema di scritture in partita doppia, alla base della predisposizione dello Stato patrimoniale e del Conto economico che devono essere consolidati con quelli degli altri organismi partecipati, è logicamente condizionato dalle procedure, dalle fasi e dai criteri che sottendono al funzionamento della Contabilità finanziaria, ovvero del sistema contabile che ad oggi rappresenta l'elemento portante delle metodologie di rilevazione degli enti pubblici; tale condizione determina, rispetto agli altri organismi partecipati ricompresi nel perimetro di consolidamento che operano secondo le regole civilistiche, disallineamenti temporali e metodologici nella registrazione di accadimenti economici, ancorché questi ultimi possano rispondere ad operazioni reciproche (operazioni infragruppo).

In considerazione delle caratteristiche strutturali dei diversi sistemi contabili adottati, si è cercato di ricostruire, per ogni operazione infragruppo, le motivazioni degli eventuali scostamenti; tenendo conto dell'appendice al Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (all. 4/4 del D. Lgs. 118/2011), approvata con DM 29/08/2018 e degli esempi in essa contenuti, gli scontamenti riscontrabili possono essere oggetto di scritture di pre-consolidamento finalizzate a superare i disallineamenti tecnici tra rilevazioni rispondenti a differenti principi contabili ed a garantire l'uniformità sostanziale delle voci oggetto di intervento; una volta allineati i saldi vengono applicate le scritture di rettifica dei rapporti infragruppo.

Gli interventi richiamati (scritture di pre-consolidamento e rettifiche operazioni infragruppo) hanno comportato, per la predisposizione del Bilancio consolidato 2019 del Comune di Villafranca Padovana, un'attenta analisi dei rapporti infragruppo al fine di ricostruire gli eventuali disallineamenti nella rilevazione delle relative operazioni ed applicare le più opportune scritture di pre-consolidamento e rettifica.

L'identificazione delle operazioni infragruppo è stata effettuata sulla base dei bilanci e delle informazioni trasmesse dai componenti del gruppo, richiesti dall'ente capogruppo con nota prot. 6132 del 27/05/2020.

L'attività di analisi ha comportato il necessario coinvolgimento dei referenti degli organismi consolidati al fine di ricostruire le movimentazioni a fondamento delle operazioni reciproche; per i saldi di minore importo e/ o su cui non sia possibile avvalersi della piena collaborazione delle controparti per definire le cause del disallineamento (in particolare quando le operazioni riguardano rapporti infragruppo che non coinvolgono direttamente l'ente capogruppo), l'ente ritiene applicabile il ricorso alla facoltà riconosciuta dal principio contabile applicato, che, al punto 4.2, dispone quanto segue: *"L'eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa. L'irrilevanza degli elementi patrimoniali ed economici è misurata rispettivamente con riferimento all'ammontare complessivo degli elementi patrimoniali ed economici di cui fanno parte"*.

Nell'allegato 2 si riporta l'elenco e la descrizione delle scritture di pre-consolidamento e di rettifica apportate al bilancio consolidato 2019, articolate in base ai diversi rapporti intercorrenti tra gli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento. Il segno algebrico davanti ai singoli valori indica la sezione (dare: +; avere: -) in cui sono state rilevate le rettifiche. Per quanto riguarda gli organismi i cui conti sono stati consolidati con criterio proporzionale, si è proceduto ad applicare le scritture di rettifica con il medesimo criterio.

Si precisa che nel caso di operazioni oggetto di un difforme trattamento fiscale, l'imposta non è oggetto di elisione, ai sensi di quanto prevede l'allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011 (punto 4.2). Ad esempio, l'IVA indetraibile pagata dal Comune ai componenti del Gruppo (per i quali invece l'Iva risulta detraibile), non è stata oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato.

Le scritture inerenti le operazioni infragruppo sono state effettuate successivamente all'attività di conciliazione dei crediti/ debiti tra ente e propri organismi partecipati, ai sensi di quanto previsto dalla lett. j) del c. 6 dell'art. 11 del D. Lgs. 118/2011. Nel prospetto che segue si riportano i debiti/ crediti rilevati in base al suddetto adempimento ed i crediti/ debiti considerati nell'ambito delle operazioni infragruppo.

Rapporti infragruppo – Confronto Crediti/debiti da rendiconto e da consolidato

	Rapporto	Rendiconto		Consolidato	
		Crediti	Debiti	Crediti	Debiti
1a	Comune di Villafranca Padovana	-	25.183,78	-	25.183,78
1b	Farmacia Comunale S.r.l.	25.183,78	-	25.183,78	-
2a	Comune di Villafranca Padovana	26.766,72	3.631,26	26.766,72	3.631,26
2b	ETRA S.p.a.	3.631,26	26.766,72	3.631,26	26.766,72

7. La redazione del Bilancio consolidato e la differenza di consolidamento

Secondo quanto precisato dall'esempio 4 dell'appendice al Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (all. 4/4 del D. Lgs. 118/2011), la determinazione dell'ammontare della differenza da annullamento si basa sul confronto tra il valore di iscrizione

della partecipazione con il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data di consolidamento. Da tale confronto può emergere una differenza positiva da annullamento, ovvero una differenza negativa da annullamento. La differenza da annullamento è allocata in base a quanto stabilito dai paragrafi 54-60 dell'OIC 17, che di seguito si riportano:

“Il trattamento contabile della differenza positiva da annullamento e rilevazione dell’eventuale avviamento
54. *Si è in presenza di una differenza positiva da annullamento quando il costo originariamente sostenuto per l’acquisto della partecipazione è superiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data di consolidamento.*

55. *In tal caso, la differenza è imputata, ove possibile, a ciascuna attività identificabile acquisita, nel limite del valore corrente di tali attività, e, comunque, per valori non superiori al loro valore recuperabile, nonché a ciascuna passività identificabile assunta, ivi incluse le imposte anticipate e differite da iscrivere a fronte dei plus/minus valori allocati. In ogni caso, la procedura di allocazione dei valori si interrompe nel momento in cui il valore netto dei plusvalori iscritti al netto della fiscalità differita coincide con l’importo della differenza positiva da annullamento.*

56. *Se la differenza positiva da annullamento non è interamente allocata sulle attività e passività separatamente identificabili, come indicato nel precedente paragrafo, il residuo è imputato alla voce “avviamento” delle immobilizzazioni immateriali, a meno che esso debba essere in tutto o in parte imputato a conto economico. L’attribuzione del residuo della differenza da annullamento ad avviamento è effettuata a condizione che siano soddisfatti i requisiti per l’iscrizione dell’avviamento previsti dal principio OIC 24 “Immobilizzazioni immateriali”.*

Il residuo della differenza da annullamento non allocabile sulle attività e passività e sull’avviamento della controllata è imputato a conto economico nella voce B14 “oneri diversi di gestione”.

Il trattamento contabile della differenza negativa da annullamento

57. *Si è in presenza di una differenza da annullamento negativa quando il costo originariamente sostenuto per l’acquisto della partecipazione è inferiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data di acquisizione del controllo.*

58. *La differenza negativa da annullamento è imputata, ove possibile, a decurtazione delle attività iscritte per valori superiori al loro valore recuperabile e alle passività iscritte ad un valore inferiore al loro valore di estinzione, al netto delle imposte anticipate da iscriversi a fronte dei minusvalori allocati. L’eventuale eccedenza negativa, se non è riconducibile alla previsione di risultati economici sfavorevoli, ma al compimento di un buon affare, si contabilizza in una specifica riserva del patrimonio netto consolidato denominata “riserva di consolidamento”.*

59. *La differenza da annullamento negativa che residua dopo le allocazioni di cui al precedente paragrafo, se relativa, in tutto o in parte, alla previsione di risultati economici sfavorevoli, si contabilizza in un apposito “Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri” iscritta nella voce del passivo “B) Fondi per rischi ed oneri”.*

Il fondo è utilizzato negli esercizi successivi in modo da riflettere le ipotesi assunte in sede di sua stima all’atto dell’acquisto.

L’utilizzo del fondo si effettua a prescindere dall’effettiva manifestazione dei risultati economici sfavorevoli attesi. L’utilizzo del fondo è rilevato nella voce di conto economico “A5 Altri ricavi e proventi”.

60. *La differenza da annullamento negativa in taluni casi può essere in parte riconducibile ad una “Riserva di consolidamento” e in parte ad un “Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri”.*

Ciò succede quando l’entità complessiva dei risultati sfavorevoli attesi è minore dell’ammontare complessivo della differenza negativa da annullamento. In tal caso, ciò che residua dopo l’iscrizione del “Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri” è accreditato al patrimonio netto consolidato, nella voce “Riserva di consolidamento”.

Rispetto ai riferimenti sopra richiamati, occorre evidenziare che i criteri di valutazione delle partecipazioni in società ed enti strumentali degli enti locali, compatibilmente con le finalità per cui sono ammesse le partecipazioni in tali organismi, sono effettuati nel rispetto delle indicazioni contenute nell'ambito del principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale di cui all'allegato 4/3 al D. Lgs. 118/2011 come da ultimo aggiornate con DM 29/08/2018, che prevedono le seguenti modalità:

- metodo del patrimonio netto
- metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente
- costo di acquisto

Secondo quanto previsto dai principi contabili richiamati, in relazione alla predisposizione del bilancio consolidato del Comune di Villafranca Padovana al 31.12.2019, ai fini della determinazione della differenza di consolidamento, l'ente ha posto a confronto i valori con cui ha iscritto nel proprio Stato patrimoniale 2019 le partecipazioni ricomprese nel perimetro di consolidamento, con il relativo valore del patrimonio netto corrente (al netto del risultato di esercizio maturato nel 2019); in caso di differenza positiva di consolidamento, si è proceduto a rilevare una sopravvenienza economica passiva nell'ambito del Conto economico consolidato, prendendo a riferimento quanto indicato al punto 56 del Principio contabile OIC n. 17; in caso di differenza negativa di consolidamento, si è proceduto ad alimentare le riserve del patrimonio netto consolidato, sulla base di quanto evidenziato al punto 58 del Principio contabile OIC n. 17. Si precisa che l'eventuale differenza negativa di consolidamento derivante da organismi che non presentano un controvalore di liquidazione viene altresì rilevata quale patrimonio netto di pertinenza di terzi.

Nel prospetto che segue si evidenziano la modalità di determinazione delle differenze di consolidamento al 31.12.2019 per ogni singolo organismo ricompreso nel perimetro.

Organismo partecipato	% di partecipazione del Comune di Villafranca Padovana	Classificaz.	Metodo consolid.to	% di consolid.to	Valore partecipazione al 31/12/2019 nel bilancio della proprietaria	Valore patrimonio netto al 31/12/2019 (al netto del ris. di esercizio)	Differenza di consolid.to
Farmacia Comunale S.r.l.	55,00%	Società controllata	Integrale	100,00%	88.583,00	161.060,00	-72.477,000 *
ETRA S.p.a.	0,90%	Società partecipata	Proporzionale	0,90%	1.719.173,28	1.720.544,40	-1.371,120
Viveracqua S.c.a.r.l.	0,11%	Società partecipata	Proporzionale	0,11%	118,90	261,90	-143,004
Consorzio di Bacino Padova Due	1,87%	Ente strumentale partecipato	Proporzionale	1,87%	9.741,95	9.741,95	-0,002
Consiglio di Bacino del Brenta	1,70%	Ente strumentale partecipato	Proporzionale	1,70%	51.128,83	51.128,83	0,002
Totale					1.868.745,96	1.942.737,08	-73.991,123
Totale differenza negativa							-73.991,126
Totale differenza positiva							0,002

* La differenza relativa alla partecipazione in Farmacia Comunale S.r.l. è dovuta anche all'applicazione del metodo di consolidamento integrale, pur a fronte di una quota di partecipazione pari al 55,00%; quota parte di tale differenza è tuttavia da intendersi ricompresa nella patrimonio netto di competenza di terzi

Rispetto all'insieme delle immobilizzazioni finanziarie detenute dall'ente capogruppo, di seguito si confrontano gli organismi, i valori ed i metodi di rilevazione adottati in sede di predisposizione dello Stato patrimoniale al 31.12.2019 ed in sede di predisposizione del bilancio consolidato.

Rilevazione partecipazioni ente capogruppo

Partecipazioni da Attivo rendiconto			Partecipazioni da Attivo consolidato			Classificazione organismo D. Lgs. 118/2011
Composizione voce partecipazioni	Valore	Metodo rilevazione	Organismi rilevati	Valore	Metodo rilevazione	
Farmacia Comunale S.r.l.	88.583,00	P. Netto 2018	Farmacia Comunale S.r.l.	-	Cons.to integrale	Società controllata
ETRA S.p.a.	1.719.173,28	P. Netto 2018	ETRA S.p.a.	-	Cons.to propor.le	Società partecipata
Consorzio di Bacino Padova Due	9.741,95	P. Netto 2018	Consorzio di Bacino Padova Due	-	Cons.to propor.le	Ente strumentale part.to
Consiglio di Bacino del Brenta	51.128,83	P. Netto 2018	Consiglio di Bacino del Brenta	-	Cons.to propor.le	Ente strumentale part.to
Totale voce partecipazioni	1.868.627,06		Totale voce partecipazioni	-		

Nei paragrafi che seguono, sono riportate indicazioni di dettaglio sui valori oggetto di consolidamento come richiesti dal Principio Contabile applicato concernente il bilancio consolidato, allegato n. 4/4 al D. Lgs. 118/2011.

8. Crediti e debiti superiori a cinque anni

Crediti superiori a 5 anni

Ente/ Società	Valori complessivi	% su tot. attivo	Valori consolidati
Comune di Villafranca Padovana	0	0,00%	0
Farmacia Comunale S.r.l.	0	0,00%	0
ETRA S.p.a.	5.243.072	1,10%	47.188
Viveracqua S.c.a.r.l.	0	0,00%	0
Consorzio di Bacino Padova Due	0	0,00%	0
Consiglio di Bacino del Brenta	n.d.	0,00%	0

I crediti superiori a 5 anni sono così composti:

Etra S.p.a.:

- Crediti superiori a 5 anni per:

- altri titoli € 4.876.189,48
- crediti v/altri € 366.882,23

Debiti superiori a 5 anni

Ente/ Società	Valori complessivi	% su tot. passivo	Valori consolidati
Comune di Villafranca Padovana	0	0,00%	0
Farmacia Comunale S.r.l.	21.761	6,15%	21.761

Ente/ Società	Valori complessivi	% su tot. passivo	Valori consolidati
ETRA S.p.a.	21.204.886	7,52%	190.844
Viveracqua S.c.a.r.l.	0	0,00%	0
Consorzio di Bacino Padova Due	0	0,00%	0
Consiglio di Bacino del Brenta	n.d.	0,00%	0

I debiti superiori a 5 anni sono così composti:

Farmacia Comunale S.r.l.:

- Debiti superiori a 5 anni per:

- Deposito cauzionale contratto concessione gestione farmacia con Comune di Villafranca Padovana € 20.000,00
- Depositi cauzionali su contratti di affitto e utenze varie € 1.761,00

Etra S.p.a.:

- Debiti superiori a 5 anni per:

- prestiti obbligazionari € 17.940.000,00
- debiti v/banche e tesorerie € 1.711.800,62
- debiti v/altri € 1.553.085,16

Garanzie su beni di imprese comprese nel consolidamento

Di seguito si riporta il dettaglio dei conti d'ordine degli enti ed organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento.

Il valore delle garanzie su beni di tali organismi è eventualmente specificato in nota, tenuto conto delle informazioni che gli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento hanno condiviso e messo a disposizione dell'ente capogruppo.

Ente/ Società	Valore	Nota
Comune di Villafranca Padovana	1.069.358	Relativi ad impegni su esercizi futuri per FPV
Farmacia Comunale S.r.l.	-	-
ETRA S.p.a.	22.441.448	• € 13.279.760,25 relativi a garanzie prestate a amministrazioni pubbliche: valore complessivo delle fidejussioni bancarie e assicurative rilasciate per conto di Etra Spa a favore di enti diversi, in sostituzione di depositi cauzionali chiesti a garanzia della corretta esecuzione di lavori, adempimenti contrattuali o altro; • € 6.792.627,00 relativi a garanzie prestate a imprese controllate, di cui: - 6.000.000,00 € garanzie prestate per l'utilizzo di linee di credito a Etra Biogas Schiavon Srl; - 159.000,00 € garanzie prestate per l'utilizzo di linee di credito a Onenergy; - 633.627,00 € garanzie date per crediti di firma a Etra Biogas Schiavon Srl; • € 236.516,00 relativi a garanzie prestate a imprese partecipate: garanzie prestate per crediti di firma a Etra Energia Srl; • € 2.132.545,00 relativi a garanzie prestate a altre imprese: valore complessivo delle fidejussioni bancarie e assicurative rilasciate per conto di Etra Spa a favore di società, in

Ente/ Società	Valore	Nota
		sostituzione di depositi cauzionali chiesti a garanzia della corretta esecuzione di lavori, adempimenti contrattuali o altro.
Viveracqua S.c.a.r.l.	-	-
Consorzio di Bacino Padova Due	-	-
Consiglio di Bacino del Brenta	-	-

9. Ratei, risconti e altri accantonamenti

Ratei e risconti attivi

Ente/ Società	Valori complessivi	% su tot. attivo	Valori consolidati
Comune di Villafranca Padovana	0	0,00%	0
Farmacia Comunale S.r.l.	2.002	0,39%	2.002
ETRA S.p.a.	560.221	0,12%	5.042
Viveracqua S.c.a.r.l.	29.253	0,98%	32
Consorzio di Bacino Padova Due	1.539	0,25%	29
Consiglio di Bacino del Brenta	0	0,00%	0

Come risulta dai bilanci delle società/enti, i ratei e i risconti attivi sono principalmente composti da:

Farmacia Comunale S.r.l.:

- Risconti attivi per assicurazioni e altri costi di competenza 2019 € 2.002,00

Etra S.p.a.:

- Ratei attivi su interessi € 140.226,00

- Risconti attivi per:

- assicurazioni € 20.242,00
- oneri fideiussori € 37.302,00
- abbonamenti € 7.367,00
- tasse automobilistiche € 9.039,00
- manutenzione licenze e software € 311.657,00
- imposta sostitutiva su finanziamento € 3.469,00
- canoni di locazione e altro € 30.919,00

Viveracqua S.c.a.r.l.:

- Risconti attivi per:

- sospensione dei costi fatturati dai fornitori del progetto Smartmet € 23.605,00
- canone di manutenzione di Google Apps € 5.648,00

Consorzio di Bacino Padova Due:

- Ratei attivi € 1.539,00

Ratei e risconti passivi

Ente/ Società	Valori complessivi	% su tot. passivo	Valori consolidati
Comune di Villafranca Padovana	7.080.777	83,14%	7.080.777

Ente/ Società	Valori complessivi	% su tot. passivo	Valori consolidati
Farmacia Comunale S.r.l.	724	0,20%	724
ETRA S.p.a.	152.606.851	54,13%	1.373.462
Viveracqua S.c.a.r.l.	0	0,00%	0
Consorzio di Bacino Padova Due	21.830	26,28%	408
Consiglio di Bacino del Brenta	0	0,00%	0

Come risulta dai bilanci delle società/enti, i ratei e i risconti passivi sono principalmente composti da:

Comune di Villafranca Padovana:

- Ratei passivi per spese di personale	€	88.297,03
- Risconti passivi per:		
• contributi agli investimenti da altre amministrazioni pubbliche	€	6.748.452,91
• concessioni pluriennali per loculi	€	85.830,73
• altri risconti passivi	€	158.196,26

Farmacia Comunale S.r.l.:

- Ratei passivi per utenze	€	496,00
- Risconti passivi per contributo Proloco di Villafranca per acquisto defibrillatore ecc.	€	228,00

Etra S.p.a.:

- Ratei passivi per:		
• canoni di manutenzione e noleggio	€	14.382,00
• abbonamenti	€	1.714,00
• interessi passivi	€	563.813,00
- Risconti passivi per:		
• contributi agli investimenti da Regione Veneto e Comuni soci	€	90.219.524,00
• contributi agli investimenti da privati e da tariffa FONI	€	61.440.564,00
• concessione pluriennale utilizzo impianti Etra	€	347.585,00
• affitti e canoni di concessione	€	19.269,00

Consorzio di Bacino Padova Due:

- Ratei passivi	€	21.830,00
-----------------	---	-----------

Altri accantonamenti

Ente/ Società	Valori complessivi	% su tot. comp. negativi	Valori consolidati
Comune di Villafranca Padovana	5.172	0,13%	5.172
Farmacia Comunale S.r.l.	0	0,00%	0
ETRA S.p.a.	4.628.095	2,79%	41.653
Viveracqua S.c.a.r.l.	0	0,00%	0
Consorzio di Bacino Padova Due	0	0,00%	0
Consiglio di Bacino del Brenta	0	0,00%	0

Gli "altri accantonamenti" sono così composti:

Comune di Villafranca Padovana:

- Accantonamenti € 5.172,12

Etra S.p.a.:

- Accantonamento oneri centri di raccolta € 26.072,00
 - Accantonamento oneri manutenzione ciclica digestore € 619.000,00
 - Accantonamento discarica € 3.766.727,00
 - Accantonamento per sinistri € 216.296,00

10. Interessi e altri oneri finanziari

Oneri finanziari

Ente/ Società	Interessi passivi	Altri oneri finanziari	Totale Oneri finanziari	% su tot. comp.ti negativi	Valori consolidati
Comune di Villafranca Padovana	43.420	0	43.420	1,07%	43.420
Farmacia Comunale S.r.l.	0	77	77	0,004%	77
ETRA S.p.a.	932.552	65.900	998.452	0,60%	8.986
Viveracqua S.c.a.r.l.	0	0	0	0,00%	0
Consorzio di Bacino Padova Due	0	0	0	0,00%	0
Consiglio di Bacino del Brenta	0	0	0	0,00%	0

Gli oneri finanziari sono composti principalmente da:

Comune di Villafranca Padovana:

- Interessi passivi € 43.420,22

Farmacia Comunale S.r.l.:

- Oneri finanziari per interessi passivi su debiti v/erario € 77,00

Etra S.p.a.:

- Interessi passivi:

• su utilizzo anticipazione di cassa, su mutui e finanziamenti, su prestito obbligazionario € 932.552,00

- Altri oneri finanziari:

• interessi passivi su depositi cauzionali utenti e altri oneri finanziari € 65.901,00
 • arrotondamento € -1,00

11. Gestione straordinaria

Proventi straordinari

Ente/ Società	Valori complessivi	% su tot. comp.ti positivi	Valori consolidati
Comune di Villafranca Padovana	129.559	3,22%	129.559

Ente/ Società	Valori complessivi	% su tot. comp.ti positivi	Valori consolidati
Farmacia Comunale S.r.l.	0	0,00%	0
ETRA S.p.a.	0	0,00%	103
Viveracqua S.c.a.r.l.	0	0,00%	0
Consorzio di Bacino Padova Due	0	0,00%	0
Consiglio di Bacino del Brenta	15.247	1,93%	265

I proventi straordinari sono composti principalmente da:

Comune di Villafranca Padovana:

- Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo (maggiori residui attivi)	€	38.924,32
- Altri proventi straordinari da perequazione urbanistica	€	90.634,43

Consiglio di Bacino del Brenta:

- Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo:		
• variazioni in diminuzione del residuo passivo n. 19/2017 e n. 18/2018	€	14.005,44
• variazioni in diminuzione del residuo passivo n. 61/2018	€	1.051,95
• variazioni in diminuzione del residuo passivo n. 23/2018	€	189,39

Oneri straordinari

Ente/ Società	Valori complessivi	% su tot. comp.ti negativi	Valori consolidati
Comune di Villafranca Padovana	5.914	0,15%	5.914
Farmacia Comunale S.r.l.	0	0,00%	0
ETRA S.p.a.	0	0,00%	0
Viveracqua S.c.a.r.l.	0	0,00%	0
Consorzio di Bacino Padova Due	0	0,00%	0
Consiglio di Bacino del Brenta	15.222	1,07%	259

Gli oneri straordinari sono composti principalmente da:

Comune di Villafranca Padovana:

- Insussistenze dell'attivo	€	5.914,48
-----------------------------	---	----------

Consiglio di Bacino del Brenta:

- Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo:		
• variazioni in diminuzione del residuo attivo n. 1/2016	€	14.005,44
• variazioni in diminuzione del residuo attivo n. 12/2018	€	1.051,95
• variazioni in diminuzione del residuo attivo n. 1/2018	€	164,75

12. Compensi amministratori e sindaci

In relazione a quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente il Bilancio consolidato, che prevede come la nota integrativa debba indicare "cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento", si evidenzia che

non ricorre la fattispecie di componenti degli organi amministrativi o di controllo del Comune che ricoprono il medesimo incarico nelle partecipate incluse nel perimetro di consolidamento.

13. Strumenti derivati

Ente/ Società	Valori complessivi
Comune di Villafranca Padovana	-
Farmacia Comunale S.r.l.	-
ETRA S.p.a.	-
Viveracqua S.c.a.r.l.	-
Consorzio di Bacino Padova Due	n.d.
Consiglio di Bacino del Brenta	-

Non risultano strumenti derivati attivati dagli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento.

Criteri di valutazione - Conto Economico		Comune di Villafranca Padovana	Farmacia Comunale	ETRA S.p.a.	Viveracqua S.c.a.r.l.	Consorzio di Bacino Padova Uno	Consiglio di Bacino del Brenta
	Eventuali note:	Criteri di Valutazione - Allegato 4/3 D.Lgs. 118/2011					Per questo organismo non è disponibile la Nota Integrativa 2019 - L'ente utilizza i criteri di valutazione contenuti nell'allegato 4/3 D.Lgs. 118/2011
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			Esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica		Determinati secondo i Principi Contabili della competenza e della prudenza, nonché dell'inerenza fra gli uni e gli altri, al netto di: resi, sconti, abbuoni e premi (art. 2425 bis del C.C.).	Evidenziati secondo criteri di competenza economica.
1	Proventi da tributi	4.1 Proventi da tributi. La voce comprende i proventi di natura tributaria (imposte, tasse, addizionali, compensazioni, ecc.) di competenza economica dell'esercizio, ovvero i tributi propri e i tributi propri derivati, accertati nell'esercizio in contabilità finanziaria. Nel rispetto del divieto di compensazione delle partite, gli importi sono iscritti al lordo degli eventuali compensi versati al concessionario o alla società autorizzata alla gestione del tributo o deputata al controllo delle dichiarazioni e versamenti. I relativi costi sostenuti devono risultare tra i costi della gestione, alla voce "Prestazioni di servizi".					
2	Proventi da fondi perequativi	4.2 Proventi da fondi perequativi. La voce comprende i proventi di natura tributaria derivanti da fondi perequativi di competenza economica dell'esercizio, accertati nell'esercizio in contabilità finanziaria.					
3	Proventi da trasferimenti e contributi	4.3 Proventi da trasferimenti correnti. La voce comprende tutti i proventi da trasferimenti correnti all'ente dallo Stato, dalla Regione, da organismi comunitari ed internazionali, da altre amministrazioni pubbliche e da altri soggetti, accertati nell'esercizio in contabilità finanziaria. I trasferimenti a destinazione vincolata correnti si imputano all'esercizio di competenza degli oneri alla cui copertura sono destinati.					
a	Proventi da trasferimenti correnti						
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	4.4 Quota annuale di contributi agli investimenti. Rileva la quota di competenza dell'esercizio di contributi agli investimenti accertati dall'ente, destinati a investimenti, interamente sospesi nell'esercizio in cui il credito è stato accertato. La quota di competenza dell'esercizio è definita in conformità con il piano di ammortamento del capitale cui il contributo si riferisce e rettificata indirettamente l'ammortamento del capitale cui il contributo si riferisce. Pertanto, annualmente il ricorso passivo (prevalente sospeso), originato dalla sospensione dal contributo in conto investimenti ottenuto dall'ente, è ridotto a fronte della rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato. In tal modo, l'effetto sul risultato di gestione della componente economica negativa (ammortamento) è "sterilizzato" annualmente mediante l'imputazione della componente economica positiva (quota annuale di contributi agli investimenti). Si precisa che l'imputazione della quota annuale di contributi agli investimenti è proporzionale al rapporto tra l'ammortamento del contributo agli investimenti ottenuto ed il costo di acquisizione del capitale. Più precisamente, nell'ipotesi in cui il contributo finanzia il 100% dei costi di acquisizione del capitale, la quota annuale di contributi agli investimenti è pari al 100% della quota annuale di ammortamento del capitale, se il contributo finanzia il 70% dei costi di acquisizione del capitale, la quota annuale di contributi agli investimenti è pari al 70% della quota annuale di ammortamento del capitale ecc.	Contabilizzati applicando il metodo indiretto				
c	Contributi agli investimenti						
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici			iscritti al netto di resi, sconti e abbuoni, nonché delle imposte indirettamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi			
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.9 Ricavi da gestione patrimoniale. La voce comprende i ricavi relativi alla gestione dei beni iscritti tra le immobilizzazioni dello stato patrimoniale, quali locazioni e concessioni, nel rispetto del principio della competenza economica. Gli accertamenti dei ricavi di gestione patrimoniale registrati nell'esercizio in contabilità finanziaria costituiscono ricavi di competenza dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei attivi e risconti passivi. Ad esempio, eventuali ricavi rilevati in corrispondenza ad incassi anticipati di proventi patrimoniali devono essere sospesi per la parte di competenza economica di successivi esercizi. Deve, pertanto, essere rilevata in questa voce anche la quota di competenza dell'esercizio di ricavi afflitti, in precedenza, nei risconti passivi. 4.10 Eventuali concessioni pluriennali di beni demaniali o patrimoniali devono essere sospese per la parte di competenza economica di successivi esercizi (ad esempio, una concessione pluriennale incassata anticipatamente per l'importo complessivo della concessione o per importi relativi a più esercizi). Deve, pertanto, essere rilevata in questa voce anche la quota di competenza dell'esercizio di concessioni pluriennali afflitti, in precedenza, nei risconti passivi.					
b	Ricavi della vendita di beni	4.5 Proventi delle vendite e delle prestazioni di beni e servizi pubblici. Vi rientrano i proventi derivanti dall'erogazione del servizio pubblico, sia esso istituzionale, a domanda individuale o produttivo, di competenza economica dell'esercizio. Gli accertamenti dei ricavi e proventi da servizi pubblici registrati nell'esercizio in contabilità finanziaria costituiscono ricavi di competenza dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei attivi e risconti passivi.	Riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.	Riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.			
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi		Riconosciuti in base alla competenza temporale.	Riconosciuti al momento del completamento della			
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	4.6 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti. In tale voce è riportata la variazione tra il valore delle rimanenze finali e delle rimanenze iniziali relative a prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti. La valutazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti è effettuata secondo i criteri di cui all'art. 2426 n. 9 del codice civile. In merito si veda, anche, il punto 6.2 lett. a).					
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	4.7 Variazione dei lavori in corso su ordinazione. In tale voce è riportata la variazione tra il valore delle rimanenze finali dei lavori in corso su ordinazione ed il valore delle rimanenze iniziali relative a lavori in corso su ordinazione. La valutazione del valore delle rimanenze di lavori in corso su ordinazione è effettuata secondo i criteri di cui all'art. 2426 n. 9 del codice civile. In merito, si veda anche il punto 6.2 lett. a) del presente documento e gli esempi contenuti in appendice sui metodi di valutazione delle rimanenze finali di magazzino.					
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	4.8 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni. L'incremento del valore dell'immobilizzazione in corso e pari alla differenza tra il valore finale ed il valore iniziale dell'immobilizzazione in corso e corrisponde alla somma dei costi di competenza dell'esercizio relativi a fattori produttivi consumati nella realizzazione dell'immobilizzazione. Ai fini della valutazione del valore finale delle rimanenze di lavori in corso di ordinazione si rimanda al punto 6.1.1. lettera e) per le immobilizzazioni immateriali ed al punto 6.1.2 lettera e) per le immobilizzazioni materiali e all'appendice del presente documento.					
8	Altri ricavi e proventi diversi	4.11 Altri ricavi e proventi diversi. Si tratta di una voce avente natura residuale, relativa a proventi di competenza economica dell'esercizio, non riconducibili ad altre voci del conto economico e che non rivestono carattere straordinario. Deve essere rilevata in questa voce anche la quota annuale di ricavi pluriennali per l'importo corrispondente alla diminuzione dei risconti passivi. Comprende, inoltre, i ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività fiscalmente rilevanti. Comprende, altresì, i ricavi, derivanti dall'estinzione anticipata di un derivato (cd. market to market positivo), che derivano dall'esercizio in cui il credito è stato accertato, per essere distribuiti negli esercizi compresi nella vita residua del derivato risultò. La quota di competenza economica di ciascun esercizio, a decorrere da quello di estinzione del derivato, è definita ripartendo il ricavo tra gli anni di vita residua del derivato risultò anticipatamente. Gli accertamenti dei ricavi derivanti dalla vendita di beni e servizi, registrati nell'esercizio in contabilità finanziaria, costituiscono ricavi di competenza dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare ratei attivi e risconti passivi.					
Totale componenti positivi della gestione A)							
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			Esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica		Determinati secondo i Principi Contabili della competenza e della prudenza, nonché dell'inerenza fra gli uni e gli altri, al netto di: resi, sconti, abbuoni e premi (art. 2425 bis del C.C.).	Evidenziati secondo criteri di competenza economica.
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4.12 Acquisti di materie prime e/o beni di consumo. Sono iscritti in tale voce i costi per l'acquisto di materie prime, merci e beni di consumo necessari al funzionamento dell'attività ordinaria dell'ente. Nel corso dell'esercizio i costi sono rilevati in corrispondenza alla liquidazione della spesa per l'acquisto dei beni (comprensivo di IVA, esclusi i costi riguardanti le gestioni commerciali), fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi. Le modalità di contabilizzazione delle scissioni dei pagamenti (split payment) di cui all'articolo 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono indicate nell'esempio n. 11. Con riferimento all'attività rilevante la fine IVA svolta dall'ente, non sono da includere nel costo le imposte recuperabili come l'IVA, che costituisce credito verso l'Eratro, mentre le altre eventuali imposte devono essere comprese nel costo dei beni. I costi rilevati in questa voce derivano dalle spese liquidate per acquisto di materie prime e/o beni di consumo rilevate nella contabilità finanziaria. Per le operazioni soggette a IVA, le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di separare l'IVA dall'importo della spesa contabilizzata nella contabilità finanziaria al lordo di IVA e di rilevare nella contabilità economico patrimoniale, distintamente, l'importo dell'IVA a credito e quello del costo per l'acquisto di materie prime e beni di consumo. Ai fini dell'applicazione della disciplina riguardante l'inversione contabile dell'IVA (reverse charge), le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di registrare l'IVA a debito di importo pari all'IVA a credito, secondo le modalità indicate nell'esempio n. 12.					
10	Prestazioni di servizi	4.13 Prestazioni di servizi. Rientrano in tale voce i costi relativi all'acquisizione di servizi connessi alla gestione operativa. Le somme liquidate relativamente a costi ed oneri per prestazioni di servizi registrati in contabilità finanziaria costituiscono costi di competenza dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi. Le modalità di contabilizzazione della scissione dei pagamenti (split payment) di cui all'articolo 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono indicate nell'esempio n. 11. Per le operazioni soggette a IVA, le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di separare l'IVA dall'importo della spesa contabilizzata nella contabilità finanziaria al lordo di IVA e di rilevare nella contabilità economico patrimoniale, distintamente, l'importo dell'IVA e quello del costo per l'acquisto di materie prime e beni di consumo. Ai fini dell'applicazione della disciplina riguardante l'inversione contabile dell'IVA (reverse charge), le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di registrare l'IVA a debito di importo pari all'IVA a credito, secondo le modalità indicate nell'esempio n. 12.					
11	Utilizzo beni di terzi	4.14 Utilizzo di beni di terzi. I costi rilevati in questa voce derivano dalle spese liquidate per le corrispondenti spese rilevate in contabilità finanziaria, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi.					
12	Trasferimenti e contributi						
a	Trasferimenti correnti	4.15 Trasferimenti correnti. Questa voce comprende gli oneri per le risorse finanziarie correnti trasferite dall'ente ad altre amministrazioni pubbliche o a privati senza controprestazione, o in conto esercizio per l'attività svolta da enti che operano per la popolazione ed il territorio. Pertanto, la liquidazione di spese per trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche e a privati costituisce un onere di competenza dell'esercizio. Gli oneri rilevati in questa voce derivano dalle corrispondenti spese impegnate nella contabilità finanziaria.					
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	4.16 Contributi agli investimenti. Questa voce comprende i contributi agli investimenti che costituiscono costi di carattere straordinario di competenza economica dell'esercizio. Gli oneri rilevati in questa voce derivano dalle corrispondenti spese impegnate in contabilità finanziaria.					
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti						
13	Personale	4.17 Personale. In questa voce vanno iscritti tutti i costi sostenuti nell'esercizio per il personale dipendente (retribuzione, straordinari, indennità, oneri previdenziali e assicurativi a carico dell'ente, gli accantonamenti riguardanti il personale, trattamento di fine rapporto e simili), liquidati in contabilità finanziaria ed integrali nel rispetto del principio della competenza economica dell'esercizio. La voce non comprende i componenti straordinari di costo derivanti, ad esempio, da emendati (compresi quelli contrattuali), che devono essere ricompresi tra gli oneri straordinari alla voce "Altri oneri straordinari" e l'IRAP relativa, che deve essere rilevata nella voce "Imposte".					
14	Ammortamenti e svalutazioni						

Criteri di valutazione - Conto Economico		Comune di Villafranca Padovana	Farmacia Comunale	ETRA S.p.a.	Viveracqua S.c.a.r.l.	Consorzio di Bacino Padova Uno	Consiglio di Bacino del Brenta
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	4.18 Quote di ammortamento dell'esercizio. Vanno incluse tutte le quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali iscritte nello stato patrimoniale. Trova allocazione in tale voce anche la quota di costo relativa ai costi pluriennali che, nel rispetto del principio della competenza, sono ripartiti su più esercizi. La procedura di ammortamento è necessaria per le immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo in quanto soggette a deperimento o obsolescenza. L'ammortamento inizia dal momento in cui il bene è pronto per l'uso, ossia quando è nel luogo e nelle condizioni necessarie per funzionare secondo le aspettative dell'ente. Se il costo del terreno include costi di bonifica, tale costo è ammortizzato durante il periodo dei benefici ottenuti dall'aver sostenuto tali costi. Al fine dell'ammortamento, i terreni e gli edifici soprastanti sono contabilizzati separatamente anche se acquisiti congiuntamente. Il registro dei beni ammortizzabili (o schede equivalenti) è lo strumento in grado di consentire la corretta procedura di ammortamento, di seguire il valore del singolo bene in ogni momento e di determinare, all'atto della dismissione, la plusvalenza o la minusvalenza. Nel registro devono essere indicati, per ciascun bene, l'anno di acquisizione, il costo, il coefficiente di ammortamento, la quota annuale di ammortamento, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del precedente esercizio, il valore residuo e l'eventuale dismissione del bene, ed il fondo di ammortamento dell'esercizio. Ove si verifichi la perdita totale del valore del bene ammortizzabile, il relativo fondo di ammortamento deve essere rettificato sino alla copertura del costo. Come possibile riferimento per la definizione del piano di ammortamento, si applicano i coefficienti di ammortamento previsti nei "Principi e regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche", predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato, e successivi aggiornamenti, di seguito riportati per le principali tipologie di beni: Tipologia beni - Coefficiente annuo: Mezzi di trasporto stradali leggeri 20%, Equipaggiamento e vestiario 20%, Mezzi di trasporto stradali pesanti 10%, Automezzi ad uso specifico 10%, Materiale bibliografico 5%, Mezzi di trasporto aerei 5%, Mobili e arredi per ufficio 10%, Mezzi di trasporto marittimi 5%, Mobili e arredi per alloggi e pertinenze 10%, Macchinari per ufficio 20%, Mobili e arredi per locali ad uso specifico 10%, Impianti e attrezzature 5%, Strumenti musicali 20%, Hardware 25%, Opere dell'ingegno - Software prodotto 20%, Fabbricati civili ad uso abitativo commerciale istituzionale 2% Gli enti hanno la facoltà di applicare percentuali di ammortamento maggiori di quelle sopra indicate, in considerazione della vita utile dei singoli beni. L'esenzio sopra riportato non prevede i beni demaniali e i beni immateriali. Al fabbricati demaniali si applica il coefficiente del 2%, agli altri beni demaniali si applica il coefficiente del 3%. Alle infrastrutture demaniali e non demaniali si applica il coefficiente del 3%, ai beni immateriali si applica il coefficiente del 20%. Fermo restando il principio generale in base al quale l'ammortamento va commisurato alla residua possibilità di utilizzazione del bene, come regola pratica per la determinazione del coefficiente d'ammortamento per il primo anno di utilizzo del bene, si può applicare una quota del coefficiente pari a tanti dodicesimi quanto sono i mesi di utilizzo del bene, a decorrere dalla data in cui il bene risulta essere pronto per l'uso. Nel caso in cui l'ente faccia investimenti apportando miglioramenti su immobili di terzi di cui si vale in locazione (ad es. manutenzione straordinaria su beni di terzi), tali migliorie andranno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali e ammortizzate nel periodo più breve tra quello in cui le migliori possono essere utilizzate (vita utile residua dell'immobile del terzo) e quello di durata residua del contratto di locazione. Oltre ai beni in locazione, sono considerati "beni di cui un ente si avvale", anche quelli oggetto di concessione amministrativa e i beni demaniali la cui gestione è trasferita ad un ente dalla legge. Rimane in capo ai revisori dell'ente, ai quali è richiesta l'espressione di un esplicito parere, la verifica, da effettuarsi per ogni singolo caso, di una convenienza dell'ente ad apportare migliorie su beni di terzi, in uso, a qualunque titolo detenuti, tenendo in debito conto dei casi in cui la spesa è prevista come obbligatoria dalla legge. Nel caso di immobilizzazioni derivanti da concessioni da altre amministrazioni pubbliche, il costo di acquisizione dell'immobilizzazione è ammortizzato in un periodo temporale pari alla durata della concessione (se alla data della predisposizione dello stato patrimoniale la concessione è già stata rinnovata, la durata dell'ammortamento dovrà essere commisurata al periodo complessivo della concessione, incluso il rinnovo). Nel caso in cui l'ente faccia investimenti apportando miglioramenti su immobili di privati (ad es. in locazione) di cui non si avvale, l'operazione è contabilizzata con le modalità previste per i contributi agli investimenti. Non sono soggetti all'ammortamento i beni la cui utilizzazione non è limitata nel tempo in quanto soggetti a deperimento e consumo. In generale i terreni hanno una vita utile illimitata e non devono essere ammortizzati. Fanno eccezione le cave ed i siti utilizzati per le discariche. Anche i materiali preziosi e i beni di valore che hanno una vita utile illimitata non devono essere ammortizzati. Come indicato al principio 6.1.2, i beni, mobili ed immobili, qualificati come "beni culturali" ai sensi dell'art. 2 del D.lgs 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio - o "beni soggetti a tutela" ai sensi dell'art. 136 del medesimo decreto, non vengono assoggettati ad ammortamento. Per l'ammortamento delle immobilizzazioni riguardanti la gestione sanitaria accentrata delle regioni si applicano le disposizioni del titolo secondo del presente decreto.					
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali						
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	4.19 Svalutazione delle immobilizzazioni. Sono rilevate in tale voce le perdite dovute di valore delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, ai sensi dell'art.2426, comma 1, n. 3 del codice civile e dei principi contabili dell'OIC in materia (n. 16, n. 24 e n. 20).					
d	Svalutazione dei crediti	4.20 Svalutazione dei crediti di funzionamento. L'accantonamento rappresenta l'ammontare della svalutazione dei crediti di funzionamento costituiti da tutti i crediti dell'ente diversi da quelli derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. Sono indicate in tale voce le quote di accantonamento per presunta inesigibilità che devono gravare sull'esercizio in cui le cause di inesigibilità si manifestano con riferimento ai crediti iscritti nello stato patrimoniale. Il valore dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti è determinato almeno dalla differenza tra il valore del fondo crediti di dubbia e difficile esazione, riferito ai crediti riguardanti i titoli da 1 a 4 delle entrate, accantonato nel risultato di amministrazione in sede di rendiconto ed il valore del fondo svalutazione crediti dello stato patrimoniale di inizio dell'esercizio, al netto delle variazioni intervenute su quest'ultimo nel corso dell'anno. In tale posta vanno inseriti anche gli accantonamenti relativi ai crediti stralciati dalle scritture finanziarie nel corso dell'esercizio. L'accantonamento può essere effettuato per un importo superiore a quello necessario per rendere il fondo svalutazione crediti pari all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non è pertanto possibile correlare la ripartizione tra i residui attivi del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione con la ripartizione del fondo svalutazione crediti tra i crediti iscritti nello stato patrimoniale. La ripartizione dell'accantonamento tra le singole tipologie di crediti è effettuata sulla base della valutazione del rischio di insolvenza e delle specificità dei crediti.					
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	4.21 Variazioni delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo. In tale voce rientra la variazione delle rimanenze di materie prime, merci e beni di consumo acquistate e non utilizzate alla chiusura dell'esercizio. Tale variazione è pari alla differenza tra il valore iniziale ed il valore finale delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo. La svalutazione delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo è effettuata secondo i criteri di cui all'art. 2426 n. 9 del codice civile. In merito si veda, anche, il punto 6.2 lett. g del presente documento e gli esempi contenuti in appendice sul metodo di valutazione delle rimanenze finali di magazzino. La variazione delle rimanenze è effettuata in sede di scritture di assestamento.					
16	Accantonamenti per rischi	4.22 Accantonamenti ai fondi costi futuri e ai fondi rischi. Tali voci costituiscono uno dei collegamenti tra la contabilità finanziaria e la contabilità economico-patrimoniale. Gli accantonamenti confluiscono nel risultato di amministrazione finanziario devono presentare lo stesso importo dei corrispondenti accantonamenti effettuati in contabilità economico-patrimoniale, esclusi gli accantonamenti effettuati in contabilità finanziaria in attuazione dell'art. 21 della legge n. 175 del 2016 e dell'art. 1, commi 551 e 552 della legge n. 147 del 2013 (fondo società partecipate). Il fondo perdite società partecipate accantonato nelle scritture della contabilità finanziaria non è automaticamente accantonato nelle scritture della contabilità economico patrimoniale in quanto l'applicazione del metodo del patrimonio netto previsto dai principi 6.1.3 a) e 6.1.3 a) produce sul risultato economico i medesimi effetti del fondo.					
17	Altri accantonamenti						
18	Oneri diversi di gestione	4.23 Oneri e costi diversi di gestione. È una voce residuale nella quale vanno rilevati gli oneri e i costi della gestione di competenza economica dell'esercizio non classificabili nelle voci precedenti. Comprende i tributi diversi da imposte sul reddito e IRAP.					
Totale componenti negativi della gestione B) DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)							
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI							
Proventi finanziari			Riconosciuti in base alla competenza temporale.	Determinati in base alla competenza temporale.			
19	Proventi da partecipazioni						
a	da società controllate	4.24 Proventi da partecipazioni. Tale voce comprende: -utili e dividendi da società controllate e partecipate. In tale voce si collocano gli importi relativi alla distribuzione di utili e dividendi di società controllate e partecipate. La definizione di partecipata è quella indicata dall'articolo 11-quinquies del presente decreto ai fini del consolidato.					
b	da società partecipate	-avanti distribuiti. In tale voce si collocano gli avanzi della gestione distribuiti da enti ed organismi strumentali, aziende speciali, consorzi dell'ente.					
c	da altri soggetti	-altri utili e dividendi. In tale voce si collocano gli importi relativi alla distribuzione di utili e dividendi di società diverse da quelle controllate e partecipate. La definizione di partecipata è quella indicata dall'articolo 11-quinquies del presente decreto ai fini del consolidato.					
20	Altri proventi finanziari	4.25 Altri proventi finanziari. In tale voce si collocano gli importi relativi agli interessi attivi di competenza economica dell'esercizio, rilevati sulla base degli accertamenti dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei attivi e risconti passivi.					
Totale proventi finanziari							
Oneri finanziari							
21	Interessi ed altri oneri finanziari	4.26 Interessi e altri oneri finanziari. La voce accoglie gli oneri finanziari di competenza economica dell'esercizio. Gli interessi devono essere distinti in: interessi su mutui e prestiti; interessi su obbligazioni; interessi su anticipazioni; interessi per altre cause. Questi ultimi corrispondono a interessi per ritardo pagamento, interessi in operazioni sui titoli, ecc. Gli interessi e gli altri oneri finanziari liquidati nell'esercizio in contabilità finanziaria costituiscono componenti negativi della gestione, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare ratei passivi e risconti attivi.					
b	Altri oneri finanziari						
Totale oneri finanziari							
Totale (C)							
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE							
22	Rivalutazioni	4.27 In tale voce sono inserite le svalutazioni dei crediti di finanziamento e le variazioni di valore dei titoli finanziari. L'accantonamento rappresenta l'ammontare della svalutazione dei crediti derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. Sono indicate in tale voce le quote di accantonamento per presunta inesigibilità che devono gravare sull'esercizio in cui le cause di inesigibilità si manifestano con riferimento ai crediti iscritti nello stato patrimoniale. Il valore dell'accantonamento al fondo svalutazione è determinato almeno dalla differenza tra il valore del fondo crediti di dubbia esigibilità, riferito ai crediti del titolo 5, 6, e 7 accantonato nel risultato di amministrazione in sede di rendiconto ed il valore del fondo svalutazione crediti all'inizio dell'esercizio nello stato patrimoniale, al netto delle variazioni intervenute su quest'ultimo nel corso dell'anno. Il valore così determinato è incrementato: a) degli accantonamenti relativi ai crediti stralciati dalle scritture finanziarie nel corso dell'esercizio; b) degli accantonamenti riguardanti i crediti dei titoli 5, 6 e 7 che, in contabilità finanziaria, in ossequio al principio della competenza finanziaria potenziata, sono stati imputati su più esercizi, non concorrendo alla determinazione dell'ammontare sul quale calcolare l'accantonamento di competenza dell'esercizio. Il fondo svalutazione crediti di finanziamento è rappresentato nello stato patrimoniale in diminuzione dell'attivo nelle voci riguardanti i crediti cui si riferisce. Per le rettifiche di valore dei titoli finanziari, si deve far riferimento ai numeri 3 e 4 del primo comma dell'art.2426 del codice civile.					
23	Svalutazioni	L'accantonamento può essere effettuato per un importo superiore a quello necessario per rendere il fondo svalutazione crediti pari all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non è pertanto possibile correlare la ripartizione tra i residui attivi del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione con la ripartizione del fondo svalutazione crediti tra i crediti iscritti nello stato patrimoniale. La ripartizione dell'accantonamento tra le singole tipologie di crediti è effettuata sulla base della valutazione del rischio di insolvenza e delle specificità dei crediti.					
Totale (D)							
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI							
24	Proventi straordinari						
a	Proventi da permessi di costruire	4.30 Proventi da permessi di costruire. La voce comprende il contributo accantonato nell'esercizio relativo alla quota del contributo per permesso di costruire destinato al finanziamento delle spese correnti, negli esercizi in cui è consentito.					
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale						

Criteri di valutazione - Conto Economico		Comune di Villafranca Padovana	Farmacia Comunale	ETRA S.p.a.	Viveracqua S.c.a.r.l.	Consorzio di Bacino Padova Uno	Consiglio di Bacino del Brenta
c	Soppravvenienze attive e insussistenze del passivo	4.28 Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo. Sono indicati in tali voci i proventi, di competenza economica di esercizi precedenti, che derivano da incrementi a titolo definitivo del valore di attività (decrementi del valore di passività) rispetto alle stime precedentemente operate. Trovano allocazione in questa voce i maggiori crediti derivanti dal riaccantonamento dei residui attivi effettuato nell'esercizio considerato e le altre variazioni positive del patrimonio non derivanti dal conto del bilancio, quali ad esempio, donazioni, acquisizioni gratuite, rettifiche positive per errori di rilevazione e valutazione nei precedenti esercizi. Nella relazione illustrativa al rendiconto deve essere dettagliata la composizione della voce. Tale voce comprende anche gli importi relativi alla riduzione di debiti esposti nel passivo del patrimonio, il cui costo originario è tralasciato nel conto economico in esercizi precedenti. La principale fonte di conoscenza è l'atto di riaccantonamento dei residui passivi degli anni precedenti rispetto a quello considerato. Le variazioni dei residui passivi di anni precedenti, iscritti nei conti d'ordine, non fanno emergere insussistenza del passivo, ma una variazione in meno nei conti d'ordine. Comprende anche le riduzioni dell'accantonamento al fondo svalutazioni crediti a seguito del venir meno delle esigenze che ne hanno determinato un accantonamento.					
d	Plusvalenze patrimoniali	4.31 Plusvalenze patrimoniali. Corrispondono alla differenza positiva tra il corrispettivo o indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione e il valore netto delle immobilizzazioni iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale e derivano da: (a) cessione o conferimento a terzi di immobilizzazioni; (b) permuta di immobilizzazioni; (c) riacquisto in forma assicurativa o meno per perdita di immobilizzazione.					
e	Altri proventi straordinari	4.34 Altri proventi e ricavi straordinari. Sono allocati in tale voce i proventi e i ricavi di carattere straordinario di competenza economica dell'esercizio. La voce riveste carattere residuale, trovando allocazione in essa tutti i valori economici positivi non allocabili in altra voce di natura straordinaria					
Totale proventi							
25	Oneri straordinari						
a	Trasferimenti in conto capitale						
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	4.29 Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo. Sono indicati in tali voci gli oneri, di competenza economica di esercizi precedenti, che derivano da incrementi a titolo definitivo del valore di passività o decrementi del valore di attività. Sono costituite prevalentemente dagli importi relativi alla riduzione di crediti o alla riduzione di valore di immobilizzazioni. La principale fonte per la rilevazione delle insussistenze dell'attivo è l'atto di riaccantonamento dei residui attivi effettuato nell'esercizio considerato al netto dell'utilizzo del fondo svalutazione crediti. Le insussistenze possono derivare anche da minori valori dell'attivo per perdite, eliminazione o danneggiamento di beni e da rettifiche per errori di rilevazione e valutazione nei precedenti esercizi.					
c	Minusvalenze patrimoniali	4.32 Minusvalenze patrimoniali. Hanno significato simmetrico rispetto alle plusvalenze e accolgono quindi la differenza, ove negativa, tra il corrispettivo o indennizzo conseguito al netto degli oneri accessori di diretta imputazione e il corrispondente valore netto delle immobilizzazioni iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale.					
d	Altri oneri straordinari	4.33 Altri oneri e costi straordinari. Sono allocati in tale voce gli altri oneri e costi di carattere straordinario di competenza economica dell'esercizio. Vi trovano allocazione le spese liquidate (riconducibili a eventi straordinari non ripetitivi). La voce riveste carattere residuale, trovando allocazione in essa tutti i valori economici negativi non allocabili in altra voce di natura straordinaria					
Totale oneri							
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)							
26	Imposte	4.35 Imposte. Sono inseriti, rispettando il principio della competenza economica, gli importi riferiti a imposte sul reddito e RAP corrisposte dall'ente durante l'esercizio. Si considerano di competenza dell'esercizio le imposte liquidate nella contabilità finanziaria fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico. Gli altri tributi sono contabilizzati nella voce oneri diversi di gestione salvo che debbano essere correlati ad incremento del valore di beni (ad es. IVA indebitabile).	Accantonate secondo il principio di competenza	Rappresentano le imposte sul reddito calcolate in base al reddito imponibile dell'esercizio secondo le aliquote e le norme vigenti alla data del bilancio.	Accantonate secondo il principio di competenza.	Determinate in base al reddito imponibile dell'esercizio secondo le aliquote e le norme vigenti alla data del bilancio.	
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	4.36 Risultato economico dell'esercizio. Rappresenta la differenza positiva o negativa tra il totale dei proventi e ricavi e il totale degli oneri e costi dell'esercizio. In generale la variazione del patrimonio netto deve corrispondere al risultato economico, salvo i casi di errori dello stato patrimoniale iniziale. Nel caso di errori dello stato patrimoniale iniziale la rettifica della posta patrimoniale deve essere rilevata in apposito prospetto, contenuto nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, il cui saldo costituisce una rettifica del patrimonio netto. In tale ipotesi il patrimonio netto finale risulterà pari a: patrimonio netto iniziale +/- risultato economico dell'esercizio +/- saldo delle rettifiche.					
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi						

Criteri di valutazione - Stato Patrimoniale Attivo		Comune di Villafranca Padovana	Farmacia Comunale	ETRA S.p.a.	Viveracqua S.c.a.r.l.	Consorzio di Bacino Padova Uno	Consiglio di Bacino del Brenta
	Eventuali note:	Criteri di Valutazione - Allegato 4/3 D.Lgs. 118/2011					Per questo organismo non è disponibile la Nota Integrativa 2019 - L'ente utilizza i criteri di valutazione contenuti nell'allegato 4/3 D.Lgs. 118/2011
1	A) CREDITI vs LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)						
	B) IMMOBILIZZAZIONI	6.1 Immobilizzazioni Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall'ente sono iscritti tra le immobilizzazioni. Condizione per l'iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali tra le immobilizzazioni (stato patrimoniale) è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell'effettivo passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi. Le immobilizzazioni comprendono anche le attività che sono state oggetto di cartolarizzazione. Costituiscono eccezione a tale principio i beni che entrano nella disponibilità dell'ente a seguito di un'operazione di leasing finanziario o di compravendita con "patto di riservato dominio" ai sensi dell'art. 1523 e ss del Cod. civ., che si considerano acquisiti al patrimonio dell'amministrazione pubblica alla data della consegna e, rappresentati nello stato patrimoniale con apposite voci, che evidenziano che trattasi di beni non ancora di proprietà dell'ente. L'eccezione si applica anche nei casi di alienazione di beni con patto di riservato dominio					
I	Immobilizzazioni immateriali						
1	costi di impianto e di ampliamento	6.1.1. a) I costi capitalizzati (costi d'impianto e di ampliamento, costi di ricerca, sviluppo e pubblicità, immobilizzazioni in corso e acconti, altre immobilizzazioni immateriali, migliorie e spese incrementative su beni di terzi, usufrutto su azioni e quote acquistate a titolo oneroso, oneri accessori su finanziamenti, costi di software applicativo prodotto per uso interno non tutelato) si iscrivono nell'attivo applicando i criteri di iscrizione e valutazione previsti dal documento n. 24 OIC. "Le immobilizzazioni immateriali", nonché i criteri previsti nel presente documento per l'ammortamento e la valutazione per perdite durevoli di valore. La durata massima dell'ammortamento dei costi capitalizzati (salvo le migliorie e spese incrementative su beni di terzi) è quella quinquennale prevista dall'art. 2426, n. 5, c.c.. Nel caso in cui l'amministrazione pubblica faccia investimenti apportando miglioramento su immobili di terzi di cui si vale in locazione (ad es. manutenzione straordinaria su beni di terzi), tali migliorie andranno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali e ammortizzate nel periodo più breve tra quello in cui le migliorie possono essere utilizzate (vita utile residua dell'immobile del terzo) e quello di durata residua dell'affitto. Nel caso in cui le migliorie e le spese incrementative sono separabili dai beni di terzi di cui l'ente si avvale, (ossia possono avere una loro autonomia funzionale), le migliorie sono iscritte tra le "immobilizzazioni materiali" nella specifica categoria di appartenenza. Nel caso in cui l'amministrazione pubblica faccia investimenti apportando miglioramento su immobili di privati (ad es. in locazione) di cui non si vale, l'operazione è contabilizzata con le modalità previste per i trasferimenti in o capitale a privati.					
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità						
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	6.1.1. b) I diritti di brevetto industriale (anche se acquisiti in forza di contratto di licenza), i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno (compreso il software applicativo giuridicamente tutelato), le concessioni, le licenze, i marchi ed i diritti simili (compreso il know-how giuridicamente tutelato) devono essere iscritti e valutati (al costo) in base ai criteri indicati nel documento OIC n. 24 sopra menzionato; l'ammortamento e l'eventuale svalutazione straordinaria per perdite durevoli di valore si effettuano in conformità ai criteri precisati in tale documento. I diritti menzionati devono essere iscritti all'attivo anche se acquisiti dall'ente a titolo gratuito (ad es. in forza di donazioni). In questa ipotesi, fermi restando i criteri di ammortamento e svalutazione straordinaria previsti dal documento OIC n. 24, la valutazione è effettuata al valore normale (corrispondente al fair value dei documenti sui principi contabili internazionali per il settore pubblico (IPASAs), determinato a seguito di apposita stima a cura dell'Ufficio Tecnico dell'ente, salva la facoltà dell'ente di ricorrere ad una valutazione peritale di un esperto indipendente designato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'ente, su istanza del rappresentante legale dell'ente medesimo.					
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simili						
5	avviamento	6.1.1. c) L'avviamento va iscritto separatamente solo se relativo all'acquisizione, a titolo oneroso, di un'azienda o complesso aziendale. Per i criteri di valutazione, ammortamento e svalutazione straordinaria si fa riferimento al menzionato documento OIC n. 24. In ipotesi di acquisizione a titolo gratuito di un'azienda o complesso aziendale, la valutazione complessiva della medesima e l'attribuzione del valore ai suoi componenti patrimoniali attivi (eccluso l'avviamento, come sopra precisato) e passivi deve essere effettuata in base al valore normale determinato a seguito di stima effettuata dall'Ufficio Tecnico dell'ente come precisato al precedente punto b). La stima non è eseguita ove si tratti di beni di modico valore.					
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	6.1.1. e) Immobilizzazioni in corso. Le immobilizzazioni in corso costituiscono parte del patrimonio dell'ente costituito da cespiti di proprietà e piena disponibilità dell'ente non ancora utilizzabili perché in fase di realizzazione o, sebbene realizzati, non ancora utilizzabili da parte dell'ente. Le immobilizzazioni in corso o lavori in economia, devono essere valutate al costo di produzione. Tale costo comprende: - i costi di acquisto delle materie prime necessarie alla costruzione del bene; - i costi diretti relativi alla costruzione in economia del bene (materiali e mano d'opera diretta, spese di progettazione, forniture esterne); - i costi indiretti nel limite di ciò che è specificamente connesso alla produzione del bene in economia, quali ad esempio quota parte delle spese generali di fabbricazione e degli oneri finanziari. Non sono in ogni caso comprese, tra i costi di produzione interne dell'immobilizzazione, le spese generali ed amministrative sostenute dall'ente.	iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. Le licenze sono ammortizzate con una aliquota annua del 20%.	iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione.	iscritte al costo storico di acquisizione o di produzione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.		
9	altre	6.1.1. d) Diritti reali di godimento e rendite, perpetue o temporanee. Nell'ipotesi in cui i diritti reali di godimento e rendite, perpetue o temporanee, sono acquisiti al patrimonio dell'ente a titolo oneroso, cost sostituiscono di un costo, il valore da iscriverne è pari al costo di acquisizione, aumentato dei costi accessori. I criteri per l'ammortamento e le eventuali svalutazioni straordinarie sono analoghi a quelli valevoli per gli immobili acquisiti a titolo di piena proprietà. Se, invece, i diritti menzionati sono acquisiti a titolo gratuito (ad es. per donazione), il valore da iscriverne è il valore normale determinato da un esperto esterno secondo le modalità indicate per i diritti di brevetto industriale. Nei casi più semplici (ad es. valutazione di rendite o di usufrutto immobiliare), non è necessario ricorrere al parere dell'esperto esterno. I criteri per l'ammortamento e le eventuali svalutazioni straordinarie sono analoghi a quelli valevoli per gli immobili acquisiti a titolo di piena proprietà. Nello specifico, il valore da iscriverne in bilancio relativo alle rendite ed ai diritti reali acquisiti a titolo gratuito può essere determinato in base alle seguenti modalità: d.1) Rendite: d.1.1) Rendita perpetua o a tempo indeterminato: il valore è V÷Rt, in cui "Rt" è l'importo medio della rendita netta ed "T" il tasso di capitalizzazione pari al tasso di interesse legale; d.1.2) Rendita temporanea: V÷Rt×n, in cui "n" è il numero di anni di durata della rendita ed "T" il tasso di capitalizzazione, pari al tasso di interesse legale. Non è, ovviamente, configurabile la rendita vitalizia a favore dell'ente. Se si tratta di valutare un immobile trasferito all'ente, gravato di una rendita a favore di terzi, il valore "V" dell'immobile, determinato come sopra precisato, deve essere ridotto del valore della rendita. Se l'obbligazione di corrispondere al terzo la rendita grava direttamente sull'ente, all'attivo deve essere iscritto il valore (costo o valore normale) dell'immobile, al passivo, fra i debiti, il valore della rendita. Se la rendita a favore di terzi è una rendita vitalizia, devono essere utilizzate le tavole di sopravvivenza media allegate al vigente T.U. in materia di imposta di registro. Il periodo di ammortamento di tali diritti è correlato alla loro durata. d.2) Usufrutto e nuda proprietà. La durata dell'usufrutto per le persone giuridiche non può eccedere i trent'anni (art. 979, 2° comma, codice civile). In ipotesi di acquisizione a titolo gratuito, il valore dell'usufrutto "V" è pari a V÷Rt×n dove "Rt" è il reddito netto annuo medio conseguibile, "n" la durata dell'usufrutto ed "T" il tasso di capitalizzazione, pari al tasso di interesse legale. Se, come avviene di solito, si tratta di usufrutto di un fabbricato di civile abitazione o di un fabbricato a destinazione commerciale, il reddito medio netto può essere convenzionalmente identificato con la rendita catastale (che è al netto dei costi di manutenzione e riparazione dell'immobile). Se l'ente acquisisce a titolo gratuito la nuda proprietà di un immobile, il valore da iscriverne è pari al valore normale dell'immobile al netto del valore dell'usufrutto. In caso di usufrutto di azioni o quote di società di capitali, occorre individuare il dividendo medio futuro conseguibile ed è necessario la valutazione peritale. Il periodo di ammortamento di tali diritti è correlato alla loro durata. d.3) Uso ed abitazione. Valgono i medesimi criteri individuali per l'usufrutto immobiliare. Il periodo di ammortamento di tali diritti è correlato alla loro durata. d.4) Superficie. Viene presa in considerazione solo l'ipotesi di diritto di superficie costituito, a titolo oneroso o gratuito, a favore dell'ente. La valutazione peritale deve considerare il valore attuale del reddito netto medio ricavabile, per la durata del diritto, dall'Ente durante del diritto di superficie. Tale reddito è convenzionalmente pari alla rendita catastale. Il valore ottenuto deve essere ridotto del costo di realizzazione del fabbricato, se questo è a carico dell'ente. Occorre poi detrarre, in ogni caso, il valore attuale delle spese di rimozione e di ripristino al termine della durata del diritto. Criteri analoghi devono essere seguiti per le costruzioni erette su suoli demaniali, in virtù di apposita concessione. Nelle ipotesi di maggiore complessità, è necessario ricorrere alla studio di ammortamento. Il periodo di ammortamento è correlato alla loro durata. d.5) Enfiteusi. Il valore del diritto di nuda proprietà acquistato gratuitamente dall'ente è pari al valore attuale del canone enfiteutico per la residua durata dell'enfiteusi V÷Rt×n. Il valore del diritto dell'enfiteuta, acquisito dall'Ente a titolo gratuito, e pari al valore normale dell'immobile ridotto del valore della nuda proprietà. Il periodo di ammortamento di tali diritti è correlato alla loro durata.					
	Totale immobilizzazioni immateriali						
	Immobilizzazioni materiali						
II	Beni demaniali						
1.1	Terroni	6.1.2 Immobilizzazioni Materiali Le immobilizzazioni materiali sono distinte in beni demaniali e beni patrimoniali disponibili e indisponibili. Alla fine dell'esercizio, le immobilizzazioni materiali devono essere facilmante esistenti presso l'amministrazione pubblica o essere assegnate ad altri soggetti sulla base di formali provvedimenti assunti dall'ente. Le immobilizzazioni sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisizione dei beni o di produzione, se realizzato in economia (inclusivo di eventuali oneri accessori d'acquisto, quali le spese notari, le tasse di registrazione dell'atto, gli onorari per la progettazione, ecc.), al netto delle quote di ammortamento. Quotidiani, alla data di chiusura dell'esercizio, il valore sia durevolmente inferiore al costo iscritto, tale costo è modificato, nell'ambito delle scritture di assestamento, mediante apposita svalutazione. Le rivalutazioni sono ammesse solo in presenza di specifiche normative che le prevedano e con le modalità ed i limiti in esse indicati.					
1.2	Fabbricati						
1.3	Infrastrutture						

Criteri di valutazione - Stato Patrimoniale Attivo		Comune di Villafranca Padovana	Farmacia Comunale	ETRA S.p.a.	Viveracqua S.c.a.r.l.	Consorzio di Bacino Padova Uno	Consiglio di Bacino del Brenta
1.9	Altri beni demaniali	Per quanto non previsto nei presenti principi contabili, i criteri relativi all'iscrizione nello stato patrimoniale, alla valutazione, all'ammortamento ed al calcolo di eventuali svalutazioni per perdite durevoli di valore si fa riferimento al documento OIC n. 16 "Le immobilizzazioni materiali". Per i beni mobili ricevuti a titolo gratuito, il valore da iscriverne in bilancio è il valore normale, determinato, come, per le immobilizzazioni immateriali, a seguito di apposita relazione di stima a cura dell'Ufficio Tecnico dell'ente, salva la facoltà dell'ente di ricorrere ad una valutazione peritale di un esperto indipendente designato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'ente, su istanza del rappresentante legale dell'ente medesimo. La stima non è eseguita ove si tratti di valore non rilevante o di beni di frequente negoziazione, per i quali il valore normale possa essere desunto da pubblicazioni specializzate che rilevino periodicamente i valori di mercato (ad es. autovetture, motoveicoli, autocarri, ecc.). Per le copie gratuite di libri, riviste ed altre pubblicazioni da conservare in raccolta, il valore è pari al prezzo di copertina. Tutti i beni, mobili e immobili, qualificati come "beni culturali", ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, non vengono assoggettati ad ammortamento. Per gli immobili acquistati dall'ente a titolo gratuito, è necessario far ricorso a una relazione di stima a cura dell'Ufficio Tecnico dell'ente, salva la facoltà dell'ente di ricorrere ad una valutazione peritale di un esperto indipendente designato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'ente, su istanza del presidente/direttore dell'ente medesimo. Casi particolari: I beni librari, compresi quelli acquistati per donazione e considerati come bene strumentale all'attività istituzionale oppure come bene non strumentale, sono contabilizzati secondo i seguenti criteri: a) i libri, riviste e pubblicazioni varie di frequente utilizzo per l'attività istituzionale dell'ente sono considerati beni di consumo, non sono iscritti nello stato patrimoniale e il relativo costo è interamente di competenza dell'esercizio in cui sono stati acquistati; b) i beni librari qualificabili come "beni culturali", ai sensi dell'art. 2 del D.lgs.42/2004, sono iscritti nello stato patrimoniale alla voce "Altri beni demaniali" e non sono assoggettati ad ammortamento; c) i libri facenti parte di biblioteche, la cui consultazione rientra nell'attività istituzionale dell'ente non sono iscritti nello stato patrimoniale e il relativo costo è interamente di competenza dell'esercizio in cui sono stati acquistati, esclusi i beni librari qualificabili come "beni culturali", cui si applicano i criteri di cui alla lettera b). d) gli altri libri, non costituenti beni strumentali, non sono iscritti nello stato patrimoniale e il relativo costo è interamente di competenza dell'esercizio in cui sono stati acquistati. Le manutenzioni sono capitalizzabili solo nel caso di ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali del bene, che si traducono in un effettivo aumento significativo e misurabile di capacità o di produttività o di sicurezza (per adeguamento alle norme di legge) o di vita utile del bene. Nel caso in cui tali costi non producano i predetti effetti vanno considerati manutenzione ordinaria e, conseguentemente, imputati al conto economico (ad es. costi sostenuti per porre riparo a guasti e rotture, costi per pulizia, verniciatura, riparazione, sostituzione di parti deteriorate dall'uso, ecc.). Il costo delle immobilizzazioni è ripartito nel tempo attraverso la determinazione di quote di ammortamento da imputarsi al conto economico in modo sistematico, in base ad un piano di ammortamento predeterminato in funzione del valore del bene, della residua possibilità di utilizzazione del bene, dei criteri di ripartizione del valore da ammortizzare (quote costanti), in base ai coefficienti indicati nel paragrafo 4.18. Fermo restando il principio generale in base al quale la quota di ammortamento va commisurata alla residua possibilità di utilizzazione del bene, come regola pratica per la determinazione del coefficiente d'ammortamento per il primo anno di utilizzo del bene, si può applicare una quota del coefficiente pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di utilizzo del bene, a decorrere dalla data della consegna. Le immobilizzazioni in corso costituiscono parte del patrimonio dell'ente, costituito da cespiti di proprietà e piena disponibilità dell'ente non ancora utilizzabili perché in fase di realizzazione o, sebbene realizzati, non ancora utilizzabili da parte dell'ente. Le immobilizzazioni in corso a lavori in economia, devono essere valutate al costo di produzione. Tale costo comprende: - i costi di acquisto delle materie prime necessarie alla costruzione del bene; - i costi diretti relativi alla costruzione in economia del bene (materiali e mano d'opera diretta, spese di progettazione, forniture esterne); - i costi indiretti nel limite di ciò che è specificamente connesso alla produzione del bene in economia, quali, ad esempio, la quota parte delle spese generali di fabbricazione e degli oneri finanziari. Non sono, in ogni caso, comprese, tra i costi di produzione intesi di immobilizzazione, le spese generali ed amministrative sostenute dall'ente.	iscritte al costo di acquisto e rettifiche dai corrispondenti fondi di ammortamento. Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammortare rilevante. Le aliquote di ammortamento utilizzate sono le seguenti: - Impianti specifici d'allarme: 25% - Attrezzatura varia e minuta: 15% - Mobili e Arred: 12% - Macchine elettroniche ed elettriche: 20%	Rilevate alla data in cui avviene il trasferimento del rischio e dei benefici connessi ai beni acquistati e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti la produzione interna. Le aliquote di ammortamento sono ricavabili a pag 62 del fascicolo di bilancio d'esercizio 2019.	iscritte al costo di acquisto e rettifiche dai corrispondenti fondi di ammortamento.		
III	2	Altre immobilizzazioni materiali					
2.1	Terreni						
	a di cui in leasing finanziario						
2.2	Fabbricati						
	a di cui in leasing finanziario						
2.3	Impianti e macchinari						
	a di cui in leasing finanziario						
2.4	Attrezzature industriali e commerciali						
2.5	Mezzi di trasporto						
2.6	Macchine per ufficio e hardware						
2.7	Mobili e arredi						
2.8	Infrastrutture						
2.99	Altri beni materiali						
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti						
Totale immobilizzazioni materiali							
IV	Immobilizzazioni Finanziarie	6.1.3 Immobilizzazioni finanziarie Le immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, titoli, crediti concessi, ecc) sono iscritte sulla base del criterio del costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, alla data di chiusura dell'esercizio, si rilegano durevoli.					
1	Partecipazioni in	a) Azioni. Per le partecipazioni azionarie immobilizzate, il criterio di valutazione è quello del costo, ridotto delle perdite durevoli di valore (art. 2426 n. 1 e n. 3 codice civile). Le partecipazioni in società controllate e partecipate sono valutate in base al "metodo del patrimonio netto" di cui all'art. 2426 n. 4 codice civile. A tal fine, l'utile o la perdita d'esercizio della partecipata, debbitamente rettificato, per la quota di pertinenza, è portato al conto economico, ed ha come contropartita, nello stato patrimoniale, l'incremento o la riduzione della partecipazione azionaria. Nell'esercizio successivo, a seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione, gli eventuali utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto devono determinare l'iscrizione di una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all'utilizzo del metodo del patrimonio. Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzerà. Se la partecipante è legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a quelle che hanno comportato l'azzeramento della partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri. Ai fini della redazione del proprio rendiconto, gli enti devono esercitare tutte le possibili iniziative e pressioni nei confronti delle proprie società controllate al fine di acquisire lo schema di bilancio di esercizio o di rendiconto predisposto ai fini dell'approvazione, necessario per l'adozione del metodo del patrimonio netto. Nei confronti società partecipate anche da altre amministrazioni pubbliche, è necessario esercitare le medesime iniziative e pressioni unitamente alle altre amministrazioni pubbliche partecipate. Nell'esercizio in cui non risulta possibile acquisire il bilancio o il rendiconto (o i relativi schemi predisposti ai fini dell'approvazione) le partecipazioni in società controllate o partecipate sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisto o al metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente. Se non è possibile adottare il metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente per l'impossibilità di acquisire il bilancio o il rendiconto di tale esercizio, le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto, per le partecipazioni di opere sono di complesso di operazioni di compravendita cui non è possibile applicare il criterio del costo, si adotta il metodo del "valore del patrimonio netto" dell'esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale della capogruppo. Nel rispetto del principio contabile generale n. 11, della continuità e della costanza di cui all'allegato n. 1, l'adozione del criterio del costo di acquisto (o del metodo del patrimonio netto dell'esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale) diventa definitiva. Nell'ambito delle scritture di assestamento dell'esercizio di prima applicazione del criterio del costo di acquisto alle partecipazioni di controllo valutate al patrimonio netto nell'ultimo rendiconto della gestione: 1) se il costo di acquisto della partecipazione è superiore al valore della corrispondente quota del patrimonio netto risultante dall'ultimo rendiconto approvato, la differenza positiva (che non corrisponde ad effettive attività recuperabili, ma a probabili perdite future), è imputata ad incremento del valore della partecipazione e in contropartita ad incremento del Fondo perdite società partecipate, indicandone le ragioni nella nota integrativa; 2) se il costo di acquisto della partecipazione è inferiore al valore della corrispondente quota del patrimonio netto iscritto nell'ultimo rendiconto approvato, per la differenza nel conto economico sono registrati oneri derivanti da Svalutazioni di partecipazioni, indicandone le ragioni nella nota integrativa. In alternativa, è possibile ridurre le riserve del patrimonio netto vincolate all'utilizzo del metodo del patrimonio. In ogni caso, al fine della predisposizione del bilancio consolidato, si conferma il criterio del patrimonio netto (rilevando le eventuali differenze da consolidamento, nel caso in cui la partecipazione, in sede di rendiconto, sia stata valutata con il criterio del costo). Per le modalità di iscrizione e valutazione, occorre far riferimento ai documenti OIC n. 17, "Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto" e n. 21 "Partecipazioni". In ogni caso, per le azioni quotate vanno tenuti presenti anche i costi di borsa, nei limiti e con le modalità precisate dei principi contabili. In ipotesi di acquisizione di azioni a titolo gratuito (ad es. donazione) il valore da iscriverne in bilancio è il valore normale determinato con apposita valutazione peritale. Se si tratta di azioni quotate, che costituiscono una partecipazione di minoranza non qualificata, non è necessario far ricorso all'esperto esterno. h) Partecipazioni non azionarie. I criteri di iscrizione e valutazione sono analoghi a quelli valevoli per le azioni. Pertanto, anche le partecipazioni in enti, pubblici e privati, controllati e partecipati, sono valutate in base al "metodo del patrimonio netto", salvo i casi in cui non risulta possibile acquisire il bilancio di esercizio o il rendiconto (o i relativi schemi predisposti ai fini dell'approvazione), nei quali la partecipazione è iscritta nello stato patrimoniale al costo di acquisto o al metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente. Se non è possibile adottare il metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente per l'impossibilità di acquisire il bilancio o il rendiconto di tale esercizio, le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto, per le partecipazioni che non sono state oggetto di operazioni di compravendita cui non è possibile applicare il criterio del costo, si adotta il metodo del "valore del patrimonio netto" dell'esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale della capogruppo. L'eventuale utile o perdita d'esercizio della partecipata, derivante dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, è imputato nel conto economico, per la quota di pertinenza, secondo il principio di competenza economica, ed ha come contropartita, nello stato patrimoniale, l'incremento o la riduzione della partecipazione non azionaria. Nell'esercizio successivo, a seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione, gli eventuali utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto sono iscritti in una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all'utilizzo del metodo del patrimonio. Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzerà. Se la partecipante è legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a quelle che hanno comportato l'azzeramento della partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri. Sono iscritte nello stato patrimoniale anche le partecipazioni al fondo di dotazione di enti istituiti senza conferire risorse. In quanto la gestione determina necessariamente la formazione di un patrimonio netto attivo o passivo. Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzerà. Se la partecipante è legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a quelle che hanno comportato l'azzeramento della partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri. In deroga ai documenti OIC n. 17 e n. 21 le partecipazioni e i conferimenti al fondo di dotazione di enti che non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipata, sono rappresentate tra le immobilizzazioni finanziarie dell'attivo patrimoniale e, come contropartita, per evitare sopravvalutazioni del patrimonio, una quota del patrimonio netto è vincolata come riserva non disponibile. In caso di liquidazione dell'ente controllato o partecipata, per lo stesso importo si riducono le partecipazioni tra le immobilizzazioni patrimoniali e la quota non disponibile del patrimonio netto dell'ente. Si rinvia all'esempio n. 13. In attuazione dell'articolo 11, comma 6, lettera a), del presente decreto, la relazione sulla gestione allegata al rendiconto indica il criterio di valutazione adottato per tutte le partecipazioni azionarie e non azionarie in enti e società controllate e partecipate (se il costo storico o il metodo del patrimonio netto). La relazione illustra altresì le variazioni dei criteri di valutazione rispetto al precedente esercizio.	iscritte al costo d'acquisto o sottoscrizione comprensivo di costi accessori e in presenza di una perdita di valore che possa essere considerata "durevole" si è proceduto alla loro svalutazione.				
2	Crediti verso	d) i crediti concessi dall'ente. Il valore è determinato dallo stock di crediti concessi, risultante alla fine dell'esercizio precedente, più gli accantonamenti per riscossione crediti imputati all'esercizio in corso e agli esercizi successivi a fronte di impegni assunti nell'esercizio per concessioni di credito, al netto degli incassi realizzati per riscossioni di crediti. Non costituiscono immobilizzazioni finanziarie le concessioni di credito per far fronte a temporanee esigenze di liquidità. Nello stato patrimoniale tali crediti sono rappresentati al netto del fondo svalutazione crediti (riguardante i crediti di finanziamento.		Esposti al presumibile valore di realizzo.			
	a altre amministrazioni pubbliche						
	b imprese controllate						
	c imprese partecipate						
	d altri soggetti						

Criteri di valutazione - Stato Patrimoniale Attivo		Comune di Villafranca Padovana	Farmacia Comunale	ETRA S.p.a.	Viveracqua S.c.a.r.l.	Consorzio di Bacino Padova Uno	Consiglio di Bacino del Brenta
3	Altri titoli	c) Titoli. A seconda che si tratti di titoli immobilizzati o destinati allo scambio, si applicano i criteri previsti dall'art. 2426 codice civile. Per i titoli quotati non è necessario far ricorso ad un esperto esterno. e) Derivati di ammortamento. Gli strumenti finanziari derivati diretti a costituire forme di ammortamento graduale di un debito che prevede il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza (derivati bullet/amortizing), sono rappresentati nello stato patrimoniale al valore nominale delle risorse che l'ente ha il diritto di ricevere a seguito della sottoscrizione del derivato per estinguere, a scadenza, la passività sottostante, rettificato del debito residuo a carico dell'ente derivante dalla sottoscrizione del contratto di derivato, generato dall'obbligo di effettuare versamenti periodici al fine di costituire le risorse che, a scadenza, saranno acquisite per l'estinzione della passività sottostante. A tal fine, nel piano patrimoniale del piano dei conti integrato sono previsti i seguenti conti: 1.2.3.02.04.06.001 Derivati da ammortamento, 1.2.3.02.04.06.002 Entrate derivanti dalla estinzione anticipata di derivati da ammortamento, 2.4.7.04.16.01.001 Flussi periodici da erogare per derivati da ammortamento, 2.4.7.04.16.01.002 Spese derivanti dalla estinzione anticipata di derivati da ammortamento. In caso di estinzione anticipata dell'operazione, a seguito del rimborso anticipato/acquisto del bond bullet, l'eventuale minusvalenza o plusvalenza, derivante dalla differenza tra il valore iscritto in bilancio e il valore di mercato del derivato, è ripartita sull'esercizio in corso e su quelli costituenti l'originaria vita residua del derivato. Al riguardo si rinvia all'esempio n. 10, nell'appendice tecnica. La plusvalenza o minusvalenza derivante dall'estinzione anticipata del derivato di ammortamento è imputata ai seguenti conti del piano economico 3.2.3.06.02.001 Entrate per chiusura anticipata di operazioni in essere, 3.1.1.99.04.002 Importi per chiusura anticipata di operazioni in essere. Con riferimento ai derivati riguardanti flussi di solo interesse sono oggetto di registrazione contabile solo i flussi annuali e il valore del mark to market, in caso di estinzione anticipata. A tal fine, nel piano economico sono previsti i seguenti conti: 3.2.3.06.01.001 Flussi periodici netti in entrata, 3.2.3.06.02.001 Entrate per chiusura anticipata di operazioni in essere, 3.1.1.99.04.001 Flussi periodici netti in uscita, 3.1.1.99.04.002 Importi per chiusura anticipata di operazioni in essere.					
	Totale immobilizzazioni finanziarie TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)						
	C) ATTIVO CIRCOLANTE						
I	Rimanenze	6.2 a) Rimanenze di Magazzino Le eventuali giacenze di magazzino (materie prime, secondarie e di consumo; semilavorati; prodotti in corso di lavorazione; prodotti finiti; lavori in corso su ordinazione) vanno valutate al minore tra costo e valore di presumibile realizzazione deumto dall'andamento del mercato (art. 2426, n. 9, codice civile).	iscritte al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il "metodo del dettaglio".	Le rimanenze di materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritte al minore tra il costo d'acquisto o di fabbricazione e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il criterio del costo medio ponderato. Le rimanenze dei lavori in corso su ordinazione" sono valutate con cosiddetto "criterio della percentuale di completamento".			
	Totale						
II	Crediti					iscritte in bilancio al valore nominale rettificato da apposito fondo di svalutazione secondo il risultato della scadenza e azioni esercitati di	
1	Crediti di natura tributaria						
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	6.2 b) I Crediti					
b	Altri crediti da tributi	b1) Crediti di funzionamento. I crediti di funzionamento sono iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale solo se corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili, per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni. I crediti di funzionamento comprendono anche i crediti che sono stati oggetto di cartolarizzazione (la cessione di crediti pro soluto non costituisce cartolarizzazione). La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare dei crediti di funzionamento.					
c	Crediti da Fondi perequativi	I crediti sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo, attraverso apposito fondo svalutazione crediti portato a diretta diminuzione degli stessi. Il Fondo svalutazione crediti corrisponde alla sommatoria, al netto degli eventuali utilizzi, degli accantonamenti annuali per la svalutazione dei crediti sia di funzionamento che di finanziamento. L'ammontare del fondo svalutazione crediti dovrebbe essere, data la metodologia di calcolo dell'accantonamento al fondo stesso di cui ai punti n. 4.20 e n. 4.27, di pari importo almeno pari a quello inserito nel conto del bilancio. Però, il valore dei fondi previsti in contabilità finanziaria ed in contabilità economico-patrimoniale potrebbe essere diverso per due ordini di motivi. In contabilità economico-patrimoniale, sono conservati anche i crediti stralciati dalla contabilità finanziaria ed, in corrispondenza di questi ultimi, deve essere iscritto in contabilità economico-patrimoniale un fondo pari al loro ammontare. Inoltre, in contabilità economico-patrimoniale potrebbero essere iscritti dei crediti che, in ottemperanza al principio della competenza finanziaria potenziale, in contabilità finanziaria, sono imputati nel bilancio di anni successivi a quello cui lo Stato Patrimoniale si riferisce. Pertanto, mentre in contabilità economico-patrimoniale tali crediti devono essere oggetto di svalutazione mediante l'accantonamento di una specifica quota al fondo svalutazione, in contabilità finanziaria tale accantonamento avverrà solo negli anni successivi. Nello Stato patrimoniale, il Fondo svalutazione crediti non è iscritto tra le poste del passivo, in quanto è portato in detrazione delle voci di credito a cui si riferisce. A tal fine è necessario che il fondo sia ripartito tra le tipologie di crediti iscritti nello stato patrimoniale. Tale ripartizione non è necessariamente correlata alla ripartizione tra i residui attivi del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, in quanto:	Esposti al presumibile valore di realizzo.	iscritti al valore di presunto realizzo.	Valutati al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi.		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	a) I residui attivi possono essere di importo differente rispetto ai crediti iscritti nello stato patrimoniale; b) Il fondo svalutazione crediti può avere un importo maggiore del fondo crediti di dubbia esigibilità. Del Fondo svalutazione crediti è necessario evidenziare anche le sue diverse componenti, quella relativa al normale processo di svalutazione dei crediti, quella relativa alla presenza di crediti stralciati dalla contabilità finanziaria e quella relativa alla presenza, nello Stato patrimoniale, di crediti non ancora iscritti nel Conto del bilancio del medesimo esercizio. I crediti in valuta devono essere valutati in base ai cambi alla data di chiusura dei bilanci. b2) Crediti da finanziamenti contratti dall'ente. Corrispondono ai residui attivi per accensioni di prestiti derivanti dagli esercizi precedenti più i residui attivi per accensioni di prestiti sorti nell'esercizio, meno le riscossioni in conto residui dell'esercizio relative alle accensioni di prestiti. b3) Crediti finanziari concessi dall'ente per fronteggiare esigenze di liquidità dei propri enti e delle società controllate e partecipate					
a	verso amministrazioni pubbliche						
b	imprese controllate						
c	imprese partecipate						
d	verso altri soggetti						
3	Verso clienti ed utenti						
4	Altri Crediti						
a	verso Ierario						
b	per attività svolta per terzi						
c	altri						
	Totale crediti						

Criteri di valutazione - Stato Patrimoniale Attivo		Comune di Villafranca Padovana	Farmacia Comunale	ETRA S.p.a.	Viveracqua S.c.a.r.l.	Consorzio di Bacino Padova Uno	Consiglio di Bacino del Brenta
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	6.2 c) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.					
1	partecipazioni	Le azioni e i titoli detenuti per la vendita nei casi consentiti dalla legge, sono valutati al minore fra il costo di acquisizione e il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.					
2	altri titoli						
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi						
IV	Disponibilità liquide	6.2 d) Le Disponibilità liquide Nel piano dei conti patrimoniale le disponibilità liquide sono articolate nelle seguenti voci: - Conto di tesoreria, che comprende il conto "Istituto tesoriere/cassiere", nel quale, nel rispetto delle regole della Tesoreria Unica, sono registrati i movimenti del conto corrente di tesoreria gestito dal tesoriere, unitariamente alla contabilità speciale di tesoreria unica presso la Banca d'Italia. In altre parole, per l'ente, le disponibilità liquide versate nel conto corrente bancario di tesoreria e nella contabilità speciale di tesoreria unica costituiscono un unico fondo, al quale si versa e si preleva. E' il tesoriere che gestisce i versamenti e i prelievi tra i due conti (non oggetto di rilevazione contabile da parte dell'ente); - altri depositi bancari e postali; - Assegni; - Denaro e valori in cassa. Le disponibilità liquide sono articolate nelle seguenti voci: conto di tesoreria (distinto in istituto tesoriere e presso la Banca d'Italia), altri depositi bancari e postali, Cassa (la voce "cassa" è attivata in eventuali bilanci infrannuali). Ai fini dell'esposizione nello stato patrimoniale, la voce "Istituto tesoriere" indica le sole disponibilità liquide effettivamente giacenti presso il tesoriere, mentre la voce "presso la Banca d'Italia" indica le disponibilità giacenti nella Tesoreria statale. Considerato che la voce del piano dei conti patrimoniale "Istituto tesoriere" registra indistintamente i movimenti nel conto di tesoreria bancario e nella contabilità speciale di T.U. la ripartizione del conto tra le due voci del piano dei conti patrimoniale è effettuata sulla base di dati extra-contabili. Nell'Attivo dello Stato Patrimoniale le disponibilità liquide sono rappresentate dal saldo dei depositi bancari, postali e dei conti accessi presso la Tesoreria Statale intestati all'amministrazione pubblica alla data del 31 dicembre. Per un principio di sana gestione, alla fine dell'esercizio le disponibilità giacenti presso i conti correnti e di deposito postali o riguardanti i fondi economici, intestati all'ente devono confluire nel conto principale di tesoreria intestato all'ente. L'attività di regolarizzazione dei sospesi formalisi nell'esercizio precedente avviene entro la data di approvazione del rendiconto della gestione, effettuando registrazioni contabili (reversali di incasso e mandati di pagamento relativi ad operazioni da conti sospesi) con data operazione riferita al 31 dicembre dell'anno precedente. Nel caso in cui, alla fine dell'esercizio, l'ente risulti in anticipazione di tesoreria, le disponibilità liquide presentano un importo pari a zero. Le anticipazioni di tesoreria sono rappresentate tra i debiti. Nel rispetto delle norme del Testo Unico degli enti locali gli enti locali sono tenuti a distinguere la cassa libera dalla cassa vincolata (si rinvia al principio applicato della contabilità finanziaria n. 10). In considerazione del "flag" attribuito agli ordinativi di incasso e di pagamento ai sensi degli articoli. 180, comma 3, lettera d), e 185, comma 2, lettera i), del TUEL, la contabilità economico patrimoniale deve rilevare distintamente le variazioni del conto di tesoreria libero da quello vincolato, attivando distintamente i seguenti conti del piano patrimoniale: 1.3.4.01.01.01.001 1.3.4.01.01.01.002 Istituto tesoriere/cassiere Istituto tesoriere/cassiere per fondi vincolati (solo enti locali) Nel caso previsti dall'articolo 195 del TUEL, le scritture economico-patrimoniali degli enti locali registrano l'utilizzo degli incassi vincolati come segue: Istituto tesoriere a Istituto tesoriere per fondi vincolati La registrazione riguardante il ristegno delle risorse vincolate è Istituto tesoriere per fondi vincolati a Istituto tesoriere. Nel rispetto dell'articolo 20 e 21 del presente decreto, le regioni sono tenute a distinguere la cassa destinata alla gestione ordinaria dalla cassa destinata alla gestione sanitaria accentrata. Pertanto, anche la contabilità economico patrimoniale deve rilevare distintamente le variazioni del conto di tesoreria ordinario da quello destinato alla sanità, attivando distintamente i seguenti conti del piano patrimoniale: 1.3.4.01.01.01.001 1.3.4.01.01.01.003 Istituto tesoriere/cassiere Istituto tesoriere per fondi destinati alla sanità (solo per regioni ordinarie e sicilia) Nel caso di carenza di liquidità ordinaria (o destinata alla sanità), al fine di evitare il ricorso all'anticipazione di tesoreria, le regioni possono disporre il temporaneo utilizzo della cassa sanitaria per pagamenti della gestione ordinaria (o della cassa ordinaria per i pagamenti della gestione sanitaria). La registrazione economico patrimoniale dell'utilizzo della cassa sanitaria è la seguente: Istituto tesoriere a Istituto tesoriere per fondi destinati alla sanità La registrazione riguardante il ristegno delle risorse destinate alla sanità è Istituto tesoriere per fondi destinati alla sanità a Istituto tesoriere.				iscritte per il loro effettivo importo, al valore nominale.	
	a Istituto tesoriere						
	b presso Banca d'Italia			Esposte al loro valore nominale.			
2	Altri depositi bancari e postali						
3	Denaro e valori in cassa						
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente						
	Totale disponibilità liquide						
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)						
	D) RATEI E RISCONTI						
1	Ratei attivi	6.2 e) Ratei e Risconti I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall'art. 2424-bis, comma 6, codice civile. I ratei attivi sono rappresentati, rispettivamente, dalle quote di ricavi/proventi che avranno manifestazione finanziaria futura (accertamento dell'entrata), ma che devono, per competenza, essere attribuiti all'esercizio in chiusura (ad es. fitti attivi). Le quote di competenza dei singoli esercizi si determinano in ragione del tempo di utilizzazione delle risorse economiche (beni e servizi) il cui ricavo/provento deve essere imputato. Non costituiscono ratei attivi quei trasferimenti con vincolo di destinazione che, dovendo dare applicazione al principio dell'inerenza, si imputano all'esercizio in cui si effettua il relativo impiego. I risconti attivi sono rappresentati rispettivamente dalle quote di costi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio (liquidazione della spesa/pagamento), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi. La determinazione dei risconti attivi avviene considerando il periodo di validità della prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria. In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricavi ed i costi rilevati nel corso dell'esercizio sono rettificati rispettivamente con l'iscrizione di risconti attivi commisurati alla quota da rinviare alla competenza dell'esercizio successivo.	Determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.	iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale.		iscritte quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, secondo il criterio della competenza economica e temporale.	
2	Risconti attivi						
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)						
	TOTALE DELL'ATTIVO						

Bilancio consolidato 2019		Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011					
Criteri di valutazione - Stato Patrimoniale Passivo		Comune di Villafranca Padova	Farmacia Comunale	ETRA S.p.a.	Viveracqua S.c.a.r.l.	Consorzio di Bacino Padova Uno	Consiglio di Bacino del Brenta
	Eventuali note:	Criteri di Valutazione - Allegato 4/3 D.Lgs. 118/2011					Per questo organismo non è disponibile la Nota Integrativa 2019 - L'ente utilizza i criteri di valutazione contenuti nell'allegato 4/3 D.Lgs. 118/2011
	AL PATRIMONIO NETTO						
I	Fondo di dotazione	6.3 Patrimonio netto Per la denominazione e la classificazione del capitale o fondo di dotazione dell'ente e delle riserve si applicano i criteri indicati nel documento OIC n. 28 "il patrimonio netto", nei limiti in cui siano compatibili con i presenti principi. Per le amministrazioni pubbliche che, fino ad oggi, rappresentano il patrimonio netto all'interno di un'unica posta di bilancio, il patrimonio netto, alla data di chiusura del bilancio, dovrà essere articolato nelle seguenti poste: a) fondo di dotazione; b) riserve; c) risultati economici positivi o (negativi) di esercizio.					
II	Riserve						
a	da risultato economico di esercizi precedenti	La suddetta articolazione è realizzata mediante apposita delibera assunta dalla Giunta. A tal fine si potrà fare riferimento ai risultati economici dei primi esercizi di adozione della contabilità economico-patrimoniale o, per le amministrazioni che già adottano la contabilità economico-patrimoniale, si potrà fare riferimento ai risultati economici degli esercizi più recenti che rappresentano una prima indicazione di quanto appostare nel fondo di dotazione e di quanto appostare tra le riserve di utili.					
b	da capitale	Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell'ente. Il fondo di dotazione può essere alimentato mediante destinazione degli risultati economici positivi di esercizio sulla base di apposita delibera del Consiglio in sede di approvazione del rendiconto della gestione.					
c	da permessi di costruire	Le riserve costituiscono la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, è primariamente utilizzabile per la copertura, a garanzia del fondo di dotazione previa apposita delibera del Consiglio, salvo le riserve indisponibili, istituite a decorrere dal 2017, che rappresentano la parte del patrimonio netto posta a garanzia dei beni demaniali e culturali o delle altre voci dell'attivo patrimoniale non destinabili alla copertura di perdite.					
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	1) "riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali", di importo pari al valore dei beni demaniali, patrimoniali e culturali iscritto nell'attivo patrimoniale, variabile in conseguenza dell'ammortamento e dell'acquisizione di nuovi beni. I beni demaniali e patrimoniali indisponibili sono definiti dal codice civile, all'articolo 822 e ss. Sono indisponibili anche i beni, mobili ed immobili, qualificati come "beni culturali" ai sensi dell'art. 2 del D.lgs 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio che, se di proprietà di enti strumentali degli enti territoriali, non sono classificati tra i beni demaniali e i beni patrimoniali indisponibili. Tali riserve sono utilizzate in caso di cessione dei beni, effettuate nel rispetto dei vincoli previsti dall'ordinamento. Per i beni demaniali e patrimoniali soggetti ad ammortamento, nell'ambito delle scritture di assestamento, il fondo di riserva indisponibile è ridotto annualmente per un valore pari all'ammortamento di competenza dell'esercizio, attraverso una scrittura di rettificazione del costo generato dall'ammortamento;					
e	altre riserve indisponibili	2) "altre riserve indisponibili", costituisce: a) a seguito dei conferimenti al fondo di dotazione di enti le cui partecipazioni non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante. Tali riserve sono utilizzate in caso di liquidazione dell'ente controllato o partecipato; b) dagli utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, in quanto riserve vincolate all'utilizzo previsto dall'applicazione di tale metodo. La parte del fondo di dotazione, le riserve sono alimentate anche mediante destinazione dei risultati economici positivi di esercizio, con apposita delibera del Consiglio in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione. L'amministrazione è chiamata a fornire un'adeguata informativa, nella relazione sulla gestione del Presidente/Sindaco dell'amministrazione, sulla copertura dei rischi economici negativi di cui è suscettibile la rilevante perdita risultante dal Conto Economico dove trovata la perdita all'interno del patrimonio netto, escluso il fondo di dotazione. Qualora il patrimonio netto (escluso il fondo di dotazione) non dovesse essere capiente rispetto alla perdita d'esercizio, la parte eccedente è rinviata agli esercizi successivi (perdita portata a nuovo) al fine di assicurarne la copertura con i ricavi futuri. Per i Comuni, la quota dei permessi di costruire che - nei limiti stabiliti dalla legge - non è destinata al finanziamento delle spese correnti, costituisce incremento delle riserve.					
III	Risultato economico dell'esercizio						
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi						
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi						
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi						
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi						
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)						
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	6.4 a) Fondi per rischi e oneri Alla data di chiusura del rendiconto della gestione occorre valutare i necessari accantonamenti a fondi rischi e oneri destinati a coprire perdite o debiti aventi le seguenti caratteristiche: - natura determinata; - esistenza certa o probabile; - ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla chiusura dell'esercizio. Partecipazioni tipiche delle amministrazioni pubbliche sono rappresentate da eventuali controversie con il personale o con i terzi, per le quali occorre stanziare a chiusura dell'esercizio un accantonamento commisurato all'esposto che si stima di dover sostenere al momento della definizione della controversia; la stima dei suddetti accantonamenti deve essere attendibile e, pertanto, è necessario avvalersi delle opportune fonti informative, quali le stime effettuate dai legali. Le passività che danno luogo ad accantonamenti a fondi per rischi e oneri sono di due tipi: a) accantonamenti per passività certe, il cui ammontare o la cui data di estinzione sono indeterminati. Si tratta in sostanza di fondi oneri, ossia di costi, spese e perdite di competenza dell'esercizio in corso per obbligazioni già assunte alla data del rendiconto della gestione o altri eventi già verificatisi (materiali) alla stessa data ma non ancora definiti esattamente nell'ammontare o nella data di estinzione. Si tratta, quindi, di obbligazioni che sorgono con il verificarsi di un evento specifico del tempo e di cui si può prevedere l'ammontare o la data di estinzione. In corso, ovvero di perdite che si riferiscono ad un evento specifico verificatosi nell'esercizio in corso, le quali non sono ancora definite esattamente nell'ammontare ma che comportano un procedimento ragionistico di stima. Gli stanziamenti per le predette obbligazioni vanno effettuati sulla base di una stima realistica dell'onere necessario per soddisfarle, misurato dai costi in vigore alla data di chiusura dell'esercizio, tenendo, però, conto di tutti gli aumenti di costo già noti a tale data, documentati e verificabili, che dovranno essere sostenuti per soddisfare le obbligazioni assunte. b) accantonamenti per passività la cui esistenza è solo probabile, si tratta delle cosiddette "passività potenziali" o fondi rischi. I fondi del passivo non possono essere utilizzati per attuare "politiche di bilancio" tramite la costituzione di generici fondi rischi privi di giustificazione economica. Nella valutazione dei Fondi per oneri, occorre tenere presente i principi generali del bilancio, in particolare i postulati della competenza e della prudenza. I fondi di quiescenza e obblighi simili. La voce accoglie i fondi diversi dal trattamento di fine rapporto ex art. 2120 Codice Civile, quali ad esempio: - i fondi di pensione, costituiti in aggiunta al trattamento previdenziale di legge (ad es. INPS ecc.), per il personale dipendente; - i fondi di pensione integrativa derivanti da accordi aziendali, interaziendali o collettivi per il personale dipendente; - i fondi di indennità per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Tali fondi sono certi nell'esistenza ed indeterminati nell'ammontare, in quanto basati su calcoli matematico-attuariali o condizionali da eventi futuri, come il raggiungimento di una determinata anzianità di servizio e la vita utile lavorativa, ma sono stimabili con ragionevolezza. I fondi manutenzione ciclica. A fronte delle spese di manutenzione ordinaria, svolte periodicamente dopo un certo numero di anni o ore di servizio malate in più esercizi su certi grandi impianti o su immobilizzazioni sulla base di norme di legge o regolamenti dell'ente, viene iscritto nello stato patrimoniale un fondo manutenzione ciclica o periodica. Tale fondo non intende coprire costi per apportare migliorie, modifiche, ristrutturazioni o rinnovamenti, che si concretizzano in un incremento significativo e tangibile di capacità o di produttività o di sicurezza (manutenzioni di tipo straordinario), per i quali si rimanda al paragrafo sulle immobilizzazioni materiali. Gli stanziamenti a tale fondo hanno l'obiettivo di ripartire, secondo il principio della competenza tra i vari esercizi, il costo di manutenzione che, benché effettuato dopo un certo numero di anni, si riferisce ad un'usura del bene verificatisi anche negli esercizi precedenti a quello in cui la manutenzione viene eseguita. Pertanto, accantonamenti periodici a questo fondo vanno effettuati se ricorrono le seguenti condizioni: a) trattasi di manutenzione che sicuramente sarà eseguita (ed è già pianificata) ad intervalli periodici; b) vi è la ragionevole certezza che il bene continuerà a essere utilizzato almeno fino al prossimo ciclo di manutenzione; c) la manutenzione ciclica non può essere sostituita da più frequenti, ma comunque sporadici, interventi di manutenzione ordinaria; d) la manutenzione ciclica a intervalli pluriennali non viene sostituita da una serie di interventi ciclici con periodicità annuale, i cui costi vengono sistematicamente addebitati all'esercizio. Lo stanziamento è effettuato suddividendo la spesa prevista in base ad appropriati parametri che riflettono il principio della competenza. Il costo totale stimato dei lavori deve essere pari a quello che si sosterebbe se la manutenzione fosse effettuata alla data di chiusura dell'esercizio, tenendo però conto di tutti gli aumenti di costo già noti a tale data, documentati e verificabili, che dovranno essere sostenuti per svolgere la manutenzione. Pertanto, non sono anticipati gli effetti di eventuali incrementi dei costi sulla base di proiezioni future di tassi inflazionistici. La congruità del fondo, stimato per categorie omogenee di beni, deve essere riesaminata periodicamente per tenere conto di eventuali variazioni nei tempi di esecuzione dei lavori di manutenzione e del costo stimato dei lavori stessi. I fondi per copertura perdite di società partecipate. Qualora l'ente abbia partecipazioni immobiliari in società che registrano perdite che non hanno natura durevole (in caso di durevolezza della perdita, infatti, occorre svalutare direttamente le partecipazioni) e abbia l'obbligo o l'intenzione di coprire tali perdite per la quota di pertinenza, accantona a un fondo del passivo dello stato patrimoniale un ammontare pari all'onere assunto. In relazione alla tipologia dell'impegno, se il relativo onere ha già la natura di debito, sarà classificato come tale. Con l'espressione "passività potenziali" ci si riferisce a passività connesse a "potenzialità", cioè a situazioni già esistenti ma con esito pendente in quanto si risolveranno in futuro. In particolare, per "potenzialità" si intende una situazione, una condizione od una fattispecie esistente alla data del rendiconto della gestione, caratterizzata da uno stato di incertezza, la quale, al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri, potrà concretizzarsi per l'ente in una perdita, confermando il sorgere di una passività o la perdita parziale o totale di un'attività (ad esempio, una causa passiva, l'inservanzia di una clausola contrattuale o di una norma di legge, un pigramento, rischi non assicurati, ecc.). La valutazione delle potenzialità deve essere scaturita dalle conoscenze delle specifiche situazioni, dell'esperienza del passato e da ogni altro elemento utile, e devono essere effettuati nel rispetto dei postulati del bilancio d'esercizio ed, in particolare, di quelli dell'imparzialità e della verificabilità. Il trattamento contabile delle perdite derivanti da potenzialità dipende dai seguenti due elementi: 1) dal grado di realizzazione e di avveramento dell'evento futuro; 2) dalla possibilità di stimare l'ammontare delle perdite. Tali determinazioni sono spesso difficili da effettuare e richiedono discernimento, ocularietà e giudizio da parte del redattore del bilancio, applicati con competenza ed onestà e con l'utilizzo della più ampia conoscenza dei fatti e delle circostanze. Le informazioni da utilizzare comprendono anche pareri legali e di altri esperti, dati relativi alla esperienza passata dell'ente in casi simili, le decisioni che l'ente intenderà adottare, ecc. Al fine di misurare il grado di realizzazione e di avveramento dell'evento futuro, tali eventi possono classificarsi in probabili, possibili o remoti. Un evento diceasi probabile, qualora se ne ammetta l'accadimento in base a motivi seri o attendibili ma non certi, ossia se l'accadimento è credibile, verosimile o ammissibile in base a motivi ed argomenti abbastanza sicuri. Opzione probabile è del resto quella basata su ragioni tali da meritare l'assenso di persona prudente. Con il termine possibile, il grado di realizzazione e di avveramento dell'evento futuro è intermedio al probabile. L'evento possibile è quello che può accadere o verificarsi, ovvero è eventuale o può avvenire. L'evento remoto è, invece, quello che ha scarsissime possibilità di verificarsi, ossia, che potrà accadere molto difficilmente. Le perdite derivanti da potenzialità e, pertanto, anche quelle connesse a passività potenziali sono rilevate in bilancio come fondi accesi a costi, spese e perdite di competenza stimati quando sussistono le seguenti condizioni: - la disponibilità, al momento della redazione del bilancio, di informazioni che facciano ritenere probabile il verificarsi degli eventi comportanti il sorgere di una passività o la diminuzione di una attività; - la possibilità di stimare l'entità dell'onere con sufficiente ragionevolezza.					
1	per trattamento di quiescenza						Stanziati per coprire perdite o debiti d'esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza. Maggiori dettagli sono riportati nella apposita posta nella nota integrativa.
2	per imposte						stanziati per coprire perdite o debiti d'esistenza certa (fondi per oneri) o probabile (fondi per rischi) dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nel fondo in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
3	altri						

Criteri di valutazione - Stato Patrimoniale Passivo		Comune di Villafranca Padovana	Farmacia Comunale	ETRA S.p.a.	Viveracqua S.c.a.r.l.	Consorzio di Bacino Padova Uno	Consiglio di Bacino del Brenta
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	Informazioni sono necessarie per una corretta comprensione del bilancio. Tali stanziamenti sono rilevati nei fondi per rischi e oneri. Se è probabile che l'evento futuro si verifichi ma la stima non può essere effettuata, in quanto l'ammontare che ne risulterebbe sarebbe particolarmente aleatorio ed arbitrario, salvo il caso in cui sia possibile stimare e stanziare in bilancio un importo minimo, sono fornite in nota integrativa le stesse informazioni da indicare nel caso che l'evento sia possibile; inoltre, si indicherà che è probabile che la perdita verrà sostenuta. Nel caso in cui l'evento è quindi la perdita sia possibile, ma non probabile, sono indicate in nota integrativa le seguenti informazioni: - la situazione d'incertezza che potrebbe procurare la perdita; - l'ammontare stimato della possibile perdita o l'indicazione che la stessa non può essere effettuata; - altri possibili effetti se non evidenti; - preferibilmente, l'indicazione del parere di consulenti legali ed altri esperti. Quando gli ammontari richiesti in una causa o in una controversia sono marcatamente esagerati rispetto alla reale situazione, non è necessario, anzi può essere fuorviante, mettere in evidenza l'ammontare dei danni richiesti. L'esistenza e l'ammontare di garanzie prestate direttamente o indirettamente (fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali) sono posti in evidenza nei conti d'ordine ed in nota integrativa anche se la perdita che l'ente potrà subire è improbabile. Qualora invece la perdita sia probabile, si stanziava un apposito fondo rischi. Gli stanziamenti a fronte delle perdite concesse a potenzialità includono anche la stima delle spese legali e degli altri costi che saranno sostenuti per quella fattispecie.					
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)							
C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.	Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.	Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.		
D) DEBITI							
TOTALE T.F.R. (C)							
1	Debiti da finanziamento	c1) Debiti da finanziamento dell'ente sono determinati dalla somma algebrica del debito all'inizio dell'esercizio più gli accertamenti sulle accensioni di prestiti effettuati nell'esercizio meno i pagamenti per rimborso di prestiti.	Rilevati al loro valore nominale	Rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, ad eccezione dei debiti per i quali gli effetti dell'applicazione del costo ammortizzato, ai sensi dell'art. 2423 comma 4 del Codice Civile, sono rilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi). Per il principio di rilevanza già richiamato, non sono stati attualizzati i debiti nel caso in cui il tasso d'interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.	iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento.	iscritte quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, secondo il criterio della consistenza economica e temporale	
a	prestiti obbligazionari						
b	vs altre amministrazioni pubbliche						
c	verso banche e tesoriere						
2	Debiti verso fornitori	c2) Debiti verso fornitori. I debiti funzionamento verso fornitori sono iscritti nello stato patrimoniale solo se corrispondono a obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni. La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui passivi diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare dei debiti di funzionamento. I debiti sono esposti al loro valore nominale.	Rilevati al loro valore nominale	Rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, ad eccezione dei debiti per i quali gli effetti dell'applicazione del costo ammortizzato, ai sensi dell'art. 2423 comma 4 del Codice Civile, sono rilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi). Per il principio di rilevanza già richiamato, non sono stati attualizzati i debiti nel caso in cui il tasso d'interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.	iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento.	iscritte quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, secondo il criterio della consistenza economica e temporale	
3	Acconti						
4	Debiti per trasferimenti e contributi						
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale						
b	altre amministrazioni pubbliche						
c	imprese controllate						
d	imprese partecipate						
e	altri soci/enti						
5	altri debiti						
a	tributari						
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale						
c	per attività svolta per terzi						
d	altri						
TOTALE DEBITI (D)							
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI							
I	Ratei passivi						
II	Risconti passivi	d) Ratei e Risconti e Contributi agli investimenti. I ratei e risconti sono iscritti e validati in conformità a quanto precisato dall'art. 2424-bis, comma 6, codice civile. I ratei passivi sono rappresentati, rispettivamente, dalle quote di costi/oneri che avranno manifestazione finanziaria futura (liquidazione della spesa), ma che devono, per competenza, essere attribuiti all'esercizio in chiusura (ad es., quote di fidi passivi o premi di assicurazione con liquidazione posticipata). Le quote di competenza dei singoli esercizi si determinano in ragione del tempo di utilizzazione delle risorse economiche (beni e servizi) il cui costo/oneri deve essere imputato. I risconti passivi sono rappresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio (accertamento dell'entratilincasso), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi. La determinazione dei risconti passivi avviene considerando il periodo di validità della prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria. In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricavi rilevati nel corso dell'esercizio sono rettificati rispettivamente con l'iscrizione di risconti passivi commisurali alla quota da rinviare alla competenza dell'esercizio successivo. Le concessioni pluriennali ed i contributi agli investimenti comprendono la quota non di competenza dell'esercizio rilevata tra i ricavi nel corso dell'esercizio in cui il relativo credito è stato accertato, e sospesa alla fine dell'esercizio. Annualmente i proventi sospesi sono ridotti attraverso la rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato dal contributo all'investimento.	Determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.	iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale			
1	Contributi agli investimenti						
a	da altre amministrazioni pubbliche						
b	da altri soggetti						
2	Concessioni pluriennali						
3	Altri risconti passivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)							
TOTALE DEL PASSIVO							
CONTI D'ORDINE							
1)	Impegni su esercizi futuri	7. Conti d'ordine 7.1 Definizione Anche negli enti pubblici devono essere iscritti, in calce allo stato patrimoniale, i conti d'ordine, suddivisi nella consueta tipica classificazione: rischi, impegni, beni di terzi, che registrano gli accadimenti che potrebbero produrre effetti sul patrimonio dell'ente in tempi successivi a quelli della loro manifestazione. Si tratta, quindi, di fatti che non hanno ancora interessato il patrimonio dell'ente, cioè che non hanno comportato una variazione quali-quantitativa del patrimonio, e che, di conseguenza, non sono stati registrati in contabilità generale economico-patrimoniale, ovvero nel sistema di scritture finalizzato alla determinazione periodica della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'ente. Le "voti" poste nei conti d'ordine non individuano elementi attivi e passivi del patrimonio poiché sono registrate tramite un sistema di scritture secondario o minore (improprio per alcuni Autorità) che, perché tale, è distinto ed indipendente dalla contabilità generale economico-patrimoniale. Pertanto, gli accadimenti contabilmente registrati nei sistemi minori non possono in alcun caso costituire operazioni concluse di scambio di mercato ovvero operazioni di gestione esterna che abbiano comportato movimento di denaro in entrata o in uscita (variazione monetaria) o che abbiano comportato l'insorgere effettivo e comprovato di un credito o di un debito (variazione finanziaria). Lo scopo dei "conti d'ordine" è arricchire il quadro informativo di chi è interessato alla situazione patrimoniale e finanziaria di un ente. Tali conti, infatti, consentono di acquisire informazioni su un fatto rilevante accaduto, ma che non ha ancora tutti i requisiti indispensabili per potere essere registrato in contabilità generale.					
2)	beni di terzi in uso						
3)	beni dati in uso a terzi	7.2 Modalità di registrazione Per memorizzare, nei conti d'ordine, gli accadimenti sopra richiamati, dovendosi utilizzare il metodo di registrazione partitidipistico, per consentire la duplice rappresentazione in coerenza con la contabilità generale e, quindi, con lo schema di stato patrimoniale, si procede come segue: a) si individua un conto all'oggetto (ad esempio: merce da consegnare; titoli da ricevere) e contestualmente; b) si individua un conto al soggetto (ad esempio: clienti c/impieghi; creditori per titoli da consegnare). E il conto all'oggetto che più rileva ai fini informativi e che "guida" la registrazione, in quanto in esso si individua l'aspetto originario della rilevazione. Per passi: 1. se l'oggetto viene acquistato o sarà acquisibile dall'ente, il conto all'oggetto viene addebitato; 2. se l'oggetto viene trasferito o sarà trasferibile dall'ente, il conto all'oggetto viene accreditato. Visto così, utilizzare il metodo di registrazione partitidipistico (funzionamento simultaneo e analitico di due serie di conti), il conto al soggetto sarà movimentato nella sezione opposta a quella utilizzata nel conto all'oggetto. Naturalmente i due conti (all'oggetto ed al soggetto) sono addebitati/accreditati per il medesimo importo. Le scritture degli impegni sono alimentate dagli impegni assunti sulla competenza degli esercizi futuri relative a servizi e beni che saranno interamente fruiti negli esercizi futuri (non comprende beni e servizi fruiti nell'esercizio di riferimento con obbligazione esigibile negli esercizi futuri). E' obbligatoria l'indicazione delle garanzie prestate fra fidejussioni (o sui equiparate le lettere di patronage "forti"), avalli, e garanzie reali. Per le pubbliche amministrazioni, è, altresì, obbligatorio classificare tali garanzie tra amministrazioni pubbliche ed imprese controllate, partecipate ed altre imprese.					
4)	garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	7.3 Conti d'ordine e partite di giro nel bilancio di previsione finanziario degli enti pubblici Non vi è e non ci può essere alcuna relazione biunivoca fra conti d'ordine e partite di giro iscritte nel bilancio di previsione finanziario degli enti pubblici. Le "somiglianze" sono solo apparenti ed ingannevoli. E' vero che anche l'utilizzo delle partite di giro non deve influenzare il "risultato finanziario" dell'ente pubblico, ma ciò non deve portare in alcun modo a stabilire una sovrapposizione identitaria con i conti d'ordine. I conti d'ordine non contribuiscono a definire il risultato perché sono fuori dal sistema delle scritture che serve a determinare, le partite di giro, al contrario, sono registrazioni che fanno					

Criteri di valutazione - Stato Patrimoniale Passivo		Comune di Villafranca Padovana	Farmacia Comunale	ETRA S.p.a.	Viveracqua S.c.a.r.l.	Consorzio di Bacino Padova Uno	Consiglio di Bacino del Brenta
5) garanzie prestate a imprese controllate		serie inegranze del sistema di scritture finanziarie e non immutano il risultato perché i enti, nelle circostanze in cui si ricorre a tali conti, si trova contemporaneamente a debito e a credito, per il medesimo importo, nei confronti di terzi soggetti. Si noti che l'ente si trova contemporaneamente a credito e a debito in circostanze del tutto identiche a quelle in cui può trovarsi qualsiasi azienda. I fatti amministrativi che danno luogo alle partite di giro sono fatti "compiti" che le aziende private registrano normalmente in contabilità generale. Per chiarire meglio il punto si pensi all'ipotesi classica delle ritenute per contributi sociali. 7.4. Sul deposito cauzionale Il deposito cauzionale individua somme di denaro che un ente ha versato a terzi a titolo di garanzia e delle quali l'ente medesimo si priva fino a quando non si realizza la "condizione sospensiva". Assunto che le somme in questione sono "uscite" dall'economia di un ente ed entrate nell'economia di un altro "soggetto", sebbene non sia esclusa l'ipotesi che possano rientrarvi, è indubbio che si tratta di un fatto amministrativo compiuto da registrate in contabilità generale economico-patrimoniale, che dà origine ad una permutazione dei valori patrimoniali ovvero che non modifica il patrimonio netto ed il risultato economico: a) se la cauzione in denaro è versata, ciò comporta una permutazione fra valori dell'attivo, riducendosi l'ammontare del denaro contante e aumentando un "credito diverso" (il credito è "diverso" perché non ha natura commerciale, finanziaria o tributaria) per il medesimo importo; b) se la cauzione in denaro è ricevuta, ciò comporta una permutazione dei valori patrimoniali ma ne risultano interessati le liquidità immediate che aumentano ed i "debiti verso altri" (o verso una delle fattispecie possibili fra quelle individuali nello schema dello stato patrimoniale) che aumentano dello stesso importo. Il fatto amministrativo, in ogni caso, va registrato in contabilità economico-patrimoniale e non nei conti d'ordine. Limitandosi all'ipotesi del versamento della cauzione, non si modifica il totale dell'attivo patrimoniale, ma la somma data a garanzia da "valore monetario certo" (cassa, banca) diventa "valore monetario assimilato" (credito verso altri). Quella somma data in garanzia, non essendo più liquida, non può, quindi, essere utilizzata. Quanto poi alla collocazione nello stato patrimoniale del "credito" che l'azienda vanta verso terzi per avere dato in garanzia del denaro, occorre, come sempre, individuare in quale arco di tempo si prevede di potere incassare la somma. Pertanto, tale "voce" può trovare, alternativamente, accoglienza in: 1. immobilizzazioni ed, in particolare, fra le "immobilizzazioni finanziarie", crediti verso altri, quando trattasi di un credito a lungo termine; 2. attivo circolante ed, in particolare, fra i "Crediti", crediti verso altri, quando trattasi di credito a breve termine. In caso di cauzione ricevuta, vale quanto sopra richiamato in merito alla necessità per i debiti di indicare, per ciascuna voce, l'importo esigibile oltre l'esercizio successivo. L'uso dei conti d'ordine è ammesso nel caso si ricevano titoli come deposito cauzionale. In tale evenienza, non potendone disporre, si utilizzano i conti d'ordine. Si tratta di "beni di terzi presso l'ente".					
6) garanzie prestate a imprese partecipate							
7) garanzie prestate a altre imprese							
TOTALE CONTI D'ORDINE							

Operazioni infragruppo Comune di Villafranca P_na - Farmacia C_Le Srl

Quote cons.	100,00%	100,00%
-------------	---------	---------

Rif.	Voce	Importo	N.
F	B IV 2 a - Immobilizzazioni finanziarie - Crediti verso altre amministrazioni pubbliche	20.000,00	1
F	C II 4 c - Crediti verso altri	5.183,78	2
C	D 5 d - Debiti verso altri (depositi cauzionali)	20.000,00	1
C	D 5 d - Debiti verso altri (rimborso canone di servizio)	5.183,78	2
C	A 8 - Altri ricavi e proventi diversi	106.367,54	3
F	B 11 - Utilizzo beni di terzi (canone di concessione)	106.367,54	3

	Scritture di rettifica	Comune	FAR	Rett D / (A)	Impatto
1	B IV 2 a - Immobilizzazioni finanziarie - Crediti verso altre amministrazioni pubbliche		20.000,00	- 20.000,00	-
2	C II 4 c - Crediti verso altri		5.183,78	- 5.183,78	-
1	D 5 d - Debiti verso altri (depositi cauzionali)	20.000,00		20.000,00	-
2	D 5 d - Debiti verso altri (rimborso canone di servizio)	5.183,78		5.183,78	-
3	A 8 - Altri ricavi e proventi diversi	106.367,54		106.367,54	-
3	B 11 - Utilizzo Beni di Terzi		106.367,54	- 106.367,54	-
TOTALE				-	-

Operazioni infragruppo Comune di Villafranca P_na - ETRA Spa

Quote cons.	100,00%	0,90%
-------------	---------	-------

Rif.	Voce	Importo	N.
C	B III 3 - Immobilizzazioni in corso ed acconti	266.896,49	4
ETRA	C II 3 Crediti verso clienti ed utenti	3.631,26	2
C	C II 4 c - Crediti verso altri	26.766,72	1
C	D 2 - Debiti verso fornitori	3.631,26	2
ETRA	D 5 d - Debiti verso altri (Utili da distribuire)	1.672,92	1
ETRA	D 5 d - Debiti verso altri (Seta Spa)	25.093,80	1
ETRA	A 4 c - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi (bollette servizio idrico e rifiuti)	10.491,39	3
ETRA	A 4 c - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi (smaltimento e trattamento rifiuti)	6.847,80	3
ETRA	A 4 c - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi (energia elettrica fotovoltaico)	3.631,26	3
ETRA	A 4 c - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi (progetti)	266.896,49	4
ETRA	A 4 c - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi (servizi rifiuti)	225,00	3
C	A 8 - Altri ricavi e proventi diversi	66.849,21	5
ETRA	A 8 - Altri ricavi e proventi diversi	2,00	3
C	B 10 - Prestazione di servizi	21.197,45	3
ETRA	B 18 - Oneri diversi di gestione (imposta di pubblicità)	13,00	5
ETRA	B 18 - Oneri diversi di gestione (rimborso mutui comuni)	67.438,78	5
ETRA	B 18 - Oneri diversi di gestione (sopravvenienze passive e insussistenze attive)	- 602,57	5
C	C 19 c - Proventi da partecipazioni in altri soggetti	1.672,92	6

Margine Economico Etra 3,86%

	Scritture di rettifica	Comune	ETRA	Rett D / (A)	Impatto
4	B III 3 - Immobilizzazioni in corso ed acconti	92,82		- 92,82	- 92,82
2	C II 3 Crediti verso clienti ed utenti		32,68	- 32,68	-
1	C II 4 c - Crediti verso altri	240,90		- 240,90	-
6	A II a - Riserve da risultato economico di esercizi precedenti			- 1.672,92	- 1.672,92
2	D 2 - Debiti Vs fornitori	3.631,26		3.631,26	-
2	D 5 d - Debiti vs altri			- 3.598,58	-
1	D 5 d - Debiti vs altri		15,06	15,06	-
1	D 5 d - Debiti vs altri		225,84	225,84	-
3	A 4 c - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi		94,42	94,42	-
3	A 4 c - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi		61,63	61,63	-
3	A 4 c - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi		32,68	32,68	-
4	A 4 c - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi (progetti)		92,82	92,82	-
3	A 4 c - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi		2,03	2,03	-
5	A 8 - Altri ricavi e proventi diversi	601,64		601,64	-
3	A 8 - Altri ricavi e proventi diversi		0,02	0,02	-
3	B 10 - Prestazione di servizi	190,78		- 190,78	-
5	B 18 - Oneri diversi di gestione		0,12	- 0,12	-
5	B 18 - Oneri diversi di gestione		601,53	- 601,53	-
6	C 19 c - Proventi da partecipazioni in altri soggetti	1.672,92		1.672,92	-
TOTALE				-	- 1.765,74

Operazioni infragruppo ETRA Spa - Farmacia Comunale Srl

 Quote cons.

0,90%	100,00%
-------	---------

Rif.	Voce	Importo	N.
ETRA	C II 3 - Crediti verso clienti e utenti	235,99	1
F	D 2 - Debiti verso fornitori	235,99	1
ETRA	A 4 c - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	612,91	2
F	B 10 - Prestazione di servizi	612,91	2

	Scritture di rettifica	ETRA	FARM	Rett D / (A)	Impatto
1	C II 3 - Crediti verso clienti e utenti	2,12		- 2,12	-
1	D 2 - Debiti verso fornitori		2,12	2,12	-
2	A 4 c - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	5,52		5,52	-
2	B 10 - Prestazioni di servizi		5,52	- 5,52	-
TOTALE				-	-

Operazioni infragruppo ETRA Spa - Viveracqua Scarl

Quote cons.	0,90%	0,11%
-------------	-------	-------

Rif.	Voce	Importo	N.
VIV	C II 3 - Crediti verso clienti e utenti	60.128,59	1
ETRA	D 2 - Debiti verso fornitori (Fatture da ricevere 2019)	27.513,99	1
ETRA	D 4 d - Debiti per trasferimenti e contributi verso imprese partecipate	32.614,60	1
VIV	A 4 c - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	60.128,59	2
ETRA	B 10 - Prestazione di servizi	60.128,59	2

	Scritture di rettifica	ETRA	VIVER	Rett D / (A)	Impatto
1	C II 3- Crediti Verso clienti ed utenti		0,60	- 0,60	-
1	D 2 - Debiti verso fornitori	0,28		0,28	-
1	D 4 d - Debiti per trasferimenti e contributi imprese partecipate	0,33		0,33	-
2	A 4 c - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi		0,60	0,60	-
2	B 10 - Prestazioni di servizi	0,60		- 0,60	-
TOTALE				-	-

Operazioni infragruppo ETRA Spa - Consiglio di Bacino del Brenta

 Quote cons.

0,90%	1,70%
-------	-------

Rif.	Voce	Importo	N.
ETRA	C II 2 a - Crediti per trasferimenti e contributi verso amministrazioni pubbliche	797.176,74	1
CBB	D 4 e - Debiti per trasferimenti e contributi verso altri soggetti (Contributo in c/capitale)	60.000,00	1
CBB	D 4 e - Debiti per trasferimenti e contributi verso altri soggetti (Contributo Regionale)	97.476,37	1
CBB	D 4 e - Debiti per trasferimenti e contributi verso altri soggetti (Contributo Ministero)	282.550,57	1
CBB	D 4 e - Debiti per trasferimenti e contributi verso altri soggetti (Contributo in c/capitale)	500.000,00	1
CBB	D 4 e - Debiti per trasferimenti e contributi verso altri soggetti (Contributo in c/capitale)	600.000,00	1
CBB	D 4 e - Debiti per trasferimenti e contributi verso altri soggetti (Contributo in c/capitale)	1.000.000,00	1
ETRA	D 5 d - Debiti verso altri (Debiti vs partners per finanziamenti europei)	36.296,10	2
ETRA	A 3 b - Quota annuale di contributo agli investimenti	87.969,27	6
CBB	B 12 c - Contributi agli investimenti ad altri soggetti	1.160.000,00	6

	Scritture di pre-consolidamento	ETRA	CDBB	Rett D / (A)	Impatto
1	C II 2 a - Crediti per trasferimenti e contributi verso amministrazioni pubbliche	266,66		266,66	
2	C II 4 c Altri crediti vs altri		5,55	5,55	
6	A 3 b - Quota annuale di contributo agli investimenti	164,02		- 164,02	164,02
2	E 24 c - Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo		5,55	- 5,55	5,55
1-6	E 24 c - Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	102,64		- 102,64	102,64
TOTALE					272,21

Il confronto tra i valori di Etra e quelli risultanti al Consiglio di Bacino ha fatto emergere un disallineamento tecnico dovuto ai diversi sistemi contabili adottati che ha comportato la mancata rilevazione, nel Bilancio di Etra, di contributi agli investimenti già deliberati dal Consiglio e di proventi da trasferimenti correnti nel bilancio del Consiglio, nonché di crediti rilevati da Etra e non contabilizzati dal Consiglio di bacino; la scrittura di cui sopra rappresenta la rilevazione integrativa che recepisce, sia in capo ad Etra che in capo al Consiglio di Bacino, secondo il metodo di consolidamento proporzionale, gli effetti dei disallineamenti riscontrati

Rif.	Voce	Importo	N.
ETRA	C II 2 a - Crediti per trasferimenti e contributi verso amministrazioni pubbliche	2.540.026,94	1
CBB	C II 4 c Altri crediti vs altri	36.296,10	2
CBB	D 4 e - Debiti per trasferimenti e contributi verso altri soggetti (Contributo in c/capitale)	60.000,00	1
CBB	D 4 e - Debiti per trasferimenti e contributi verso altri soggetti (Contributo Regionale)	97.476,37	1
CBB	D 4 e - Debiti per trasferimenti e contributi verso altri soggetti (Contributo Ministero)	282.550,57	1
CBB	D 4 e - Debiti per trasferimenti e contributi verso altri soggetti (Contributo in c/capitale)	500.000,00	1
CBB	D 4 e - Debiti per trasferimenti e contributi verso altri soggetti (Contributo in c/capitale)	600.000,00	1
CBB	D 4 e - Debiti per trasferimenti e contributi verso altri soggetti (Contributo in c/capitale)	1.000.000,00	1
ETRA	D 5 d - Debiti verso altri (Debiti vs partners per finanziamenti europei)	36.296,10	2
CBB	A 3 a - Proventi da trasferimenti correnti	765.543,00	4
ETRA	A 3 b - Quota annuale di contributo agli investimenti	1.160.000,00	6
ETRA	A 4 c - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi (Bollette servizio idrico e rifiuti)	761,28	5
CBB	B 10 - Prestazione di servizi (Utenze servizio Idrico)	761,28	5
CBB	B 12 c - Contributi agli investimenti ad altri soggetti	1.160.000,00	6
ETRA	B 18 - Oneri diversi di gestione (Spese A.T.O. Brenta)	765.543,00	4

	Scritture di rettifica	ETRA	CDBB	Rett D / (A)	Impatto
1	C II 2 a - Crediti per trasferimenti e contributi verso amministrazioni pubbliche	388,62		- 388,62	-
2	C II 4 c - Altri crediti verso altri		5,55	- 5,55	-
1	D 4 e - Debiti per trasferimenti e contributi altri soggetti		388,62	388,62	-
2	D 5 d - Altri debiti	5,55		5,55	-
4	A 3 a - Proventi da trasferimenti correnti		117,13	117,13	-
6	A 3 b - Quota annuale di contributi agli investimenti	177,48		177,48	-
5	A 4 c - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0,12		0,12	-
5	B 10 - Prestazione di servizi		0,12	- 0,12	-
6	B 12 c - Contributi agli investimenti ad altri soggetti		177,48	- 177,48	-
4	B 14 - Oneri diversi di gestione	117,13		- 117,13	-
TOTALE					-

All. 3 - Variazioni rispetto all'anno precedente

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO	Bilancio consolidato 2019	Bilancio consolidato 2018	Diff.	Comune di Villafranca Padovana	Farmacia Comunale S.r.l.	ETRA S.p.a.	Viveracqua S.c.a.r.l.	Consorzio di Bacino Padova Due	Consiglio di Bacino del Brenta
Totale crediti vs partecipanti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immobilizzazioni immateriali	87.155	56.978	30.177	14.306	17.260	-1.357	-14	0	-18
Immobilizzazioni materiali	25.772.565	24.918.411	854.154	801.255	12.895	40.006	-5	0	3
Immobilizzazioni Finanziarie	49.497	49.563	-66						
Totale immobilizzazioni	25.909.217	25.024.952	884.265						
Rimanenze	249.833	306.168	-56.335	0	-54.930	-1.405	0	0	0
Crediti	1.464.932	1.531.154	-66.222	-87.078	-28.982	49.758	-205	1.962	-1.677
Attività finanziarie che non cost. imm.ni	668	748	-80	0	0	-80	0	0	0
Disponibilità liquide	2.721.772	3.035.920	-314.148	-304.833	-20.035	4.932	1.120	-2.213	6.880
Totale attivo circolante	4.437.206	4.873.990	-436.784	-391.911	-103.947	53.206	916	-251	5.203
Totale ratei e risconti attivi	7.105	8.117	-1.012	0	-2.327	1.291	26	-2	0
TOTALE DELL'ATTIVO	30.353.528	29.907.059	446.468						
Patrimonio netto	18.888.857	18.546.718	342.139						
Fondi per rischi ed oneri	215.648	168.283	47.365	5.172	0	42.032	0	161	0
TFR	109.643	121.400	-11.757	0	-10.048	-1.704	-5	0	0
Debiti	2.684.009	2.923.814	-239.805	-107.925	-95.052	-53.546	925	-525	16.318
Ratei e risconti passivi	8.455.371	8.146.845	308.526	246.775	-923	62.732	0	-57	0
TOTALE DEL PASSIVO	30.353.528	29.907.059	446.468						

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	Bilancio consolidato 2019	Bilancio consolidato 2018	Diff.	Comune di Villafranca Padovana	Farmacia Comunale S.r.l.	ETRA S.p.a.	Viveracqua S.c.a.r.l.	Consorzio di Bacino Padova Due	Consiglio di Bacino del Brenta
Componenti positivi della gestione	7.063.681	7.030.997	32.684	235.095	-124.705	-76.318	220	-1.864	257
Componenti negativi della gestione	7.114.266	7.577.812	-463.546	-284.815	-75.238	-107.403	217	585	3.107
Risultato della gestione operativa	-50.585	-546.816	496.231	519.910	-49.467	31.085	3	-2.449	-2.851
Proventi ed oneri finanziari	-45.163	-61.549	16.386	19.146	-162	-2.598	0	1	0
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-20.088	-37.114	17.027	12.525	0	4.501	0	0	0
Proventi ed oneri straordinari*	123.753	1.212.211	-1.088.458	-1.104.413	0	-317	0	0	5
Imposte sul reddito	91.641	87.773	3.868	-11.220	8.893	6.866	2	-690	17
RISULTATO DI ESERCIZIO	-83.724	478.959	-562.682						

*la variazione complessiva della voce è altresì influenzata dalle differenze da annullamento